

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

25 febbraio 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio	1
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/329 della Commissione, del 24 febbraio 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi destinato a pollini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione AVEVE NV), e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2009 ⁽¹⁾	38
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/330 della Commissione, del 24 febbraio 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> CECT 13094 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, specie suine minori, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Fertinagro Biotech S.L.) ⁽¹⁾	43
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 della Commissione, del 24 febbraio 2021, sulla segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che prestano servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi a norma del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio	47

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione (UE) 2021/332 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156** 55
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2021/333 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14** (1)

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020)** 60
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019)** 64
- ★ **Rettifica della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014)** 85
- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019)** 86

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/328 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2021

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %.

(2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione ⁽³⁾, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale facendolo variare tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %.

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione ⁽⁴⁾, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping la Commissione ha esteso i dazi antidumping per altri cinque anni.

(4) Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultano sono quindi comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.

(5) Sono in vigore misure anche sulle importazioni di prodotti GFR originari dell'Egitto. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione ⁽⁵⁾, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto. Il dazio, basato sul livello delle sovvenzioni, era del 13,1 %.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GUL 67 del 15.3.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 367 del 23.12.2014, pag. 22.

⁽⁴⁾ GUL 107 del 25.4.2017, pag. 4.

⁽⁵⁾ GUL 201 del 25.6.2020, pag. 10.

1.2. **Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

(6) Il 17 dicembre 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un riesame in previsione della scadenza in relazione alle importazioni di prodotti GFR originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura») ⁽⁶⁾.

(7) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito alla domanda di riesame presentata dall'associazione europea di produttori di fibre di vetro (European Glass Fibre Producers Association - «APFE» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo. La domanda conteneva elementi di prova del rischio di persistenza delle sovvenzioni e di persistenza e reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(8) Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») ⁽⁷⁾ di aver ricevuto una domanda debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo della RPC non ha risposto e pertanto le consultazioni non hanno avuto luogo.

1.3. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

(9) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.4. **Parti interessate**

(10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il richiedente, il governo della RPC, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(11) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Tuttavia non è stata richiesta alcuna audizione.

1.5. **Campionamento**

(12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

1.5.1. *Campionamento dei produttori dell'Unione*

(13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante campionamento. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione originariamente selezionato era lo stesso dell'inchiesta antisovvenzioni riguardante lo stesso prodotto originario dell'Egitto. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. Non sono pervenute osservazioni sul campione.

1.5.2. *Campionamento degli importatori indipendenti*

(14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(15) Non è pervenuta alcuna risposta.

⁽⁶⁾ GU C 424 del 17.12.2019, pag. 5.

⁽⁷⁾ Nel presente regolamento l'espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(16) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(17) Tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione.

(18) Di conseguenza la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha chiesto a tutte le parti che hanno collaborato di compilare e restituire il questionario per i produttori esportatori.

1.6. Risposte ai questionari e visite di verifica

(19) I questionari per i produttori, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell'Unione nella RPC sono stati resi disponibili online ⁽⁸⁾ il giorno dell'apertura dell'inchiesta. Il giorno dell'apertura la Commissione ha inoltre inviato un questionario al governo della RPC.

(20) Non sono pervenute risposte al questionario da parte dei produttori esportatori cinesi.

(21) La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario inviato al governo della RPC.

(22) Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e rese tempestivamente disponibili dalle parti per la determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione.

(23) In considerazione dell'epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base.

(24) La Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze. Essa ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.

Produttori dell'Unione

- European Owens Corning Fibreglass SPRL, Belgio
- Johns Manville Slovakia a.s., Slovacchia
- 3B Fibreglass SPRL, Belgio

1.7. Omessa collaborazione del governo della RPC

(25) Il governo della RPC non ha risposto al questionario inviatogli entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(26) Il 10 marzo 2020 la Commissione ha inviato una nota verbale al governo della RPC. Nella nota verbale la Commissione ha informato il governo della RPC di non aver ricevuto alcuna risposta al questionario inviato allo stesso entro il termine stabilito e ha chiesto al governo della RPC di rispondere entro 10 giorni.

(27) Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC.

(28) In assenza di una risposta al questionario, la Commissione ha pertanto utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base per quanto riguarda le informazioni richieste al governo della RPC.

(29) Tali dati disponibili si riferivano principalmente alle risultanze dell'inchiesta relativa alle sovvenzioni delle importazioni di prodotti in fibra di vetro («l'inchiesta sui prodotti GFF») che è stata pubblicata il 15 giugno 2020 ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Disponibili all'indirizzo http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2423.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1) (prodotti GFF).

(30) La Commissione ha osservato che i prodotti GFF sono ottenuti dai prodotti GFR, il principale fattore produttivo per la realizzazione di prodotti GFF, che ne rappresenta circa il 70 % dei costi di produzione. Vi è pertanto una notevole sovrapposizione tra i prodotti.

(31) In base alle informazioni fornite dalla Commissione, i produttori esportatori di prodotti GFR sono gli stessi produttori esportatori recentemente sottoposti a inchiesta nel caso dei prodotti GFF, pertanto vi è una sovrapposizione anche da questo punto di vista.

(32) Tutti i regimi di sovvenzioni orizzontali quali incentivi fiscali, prestiti agevolati ecc. favoriscono quindi tutte le attività di tali società, compresi i prodotti GFR. Il PI del caso relativo ai prodotti GFF è stato l'anno civile 2018, quindi molto vicino al PIR della presente inchiesta.

(33) Nel fascicolo non vi sono elementi di prova tali da suggerire che le sovvenzioni per i produttori di prodotti GFF siano state nel frattempo interrotte o che le pertinenti politiche di agevolazione soggiacenti non siano più valide. Per tutti questi motivi le risultanze del caso relativo ai prodotti GFF rappresentano dati adeguati disponibili nel presente caso.

(34) Nei casi in cui i dati relativi al caso sui prodotti GFF non sono pertinenti o devono essere integrati da ulteriori dati ed elementi di prova, la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, su altre precedenti decisioni pertinenti nelle inchieste sui dazi compensativi riguardanti la RPC o su altri elementi di prova pertinenti.

1.8. Omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi

(35) I tre produttori esportatori cinesi che sono stati invitati a presentare le risposte del questionario non lo hanno fatto entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(36) Il 10 marzo 2020 la Commissione ha inviato una lettera ai tre produttori esportatori cinesi informandoli di non aver ricevuto le loro risposte al questionario e ha chiesto loro di rispondere entro 10 giorni.

(37) Un solo produttore esportatore cinese non ha fornito risposta.

(38) Gli altri due produttori esportatori cinesi hanno risposto alla lettera inviata il 10 marzo 2020, ma entrambi hanno chiesto di essere esonerati dalla responsabilità di rispondere al questionario della Commissione. Tale richiesta non era collegata all'epidemia di COVID-19 e non costituiva un motivo valido per non collaborare.

(39) In assenza di risposte al questionario, la Commissione ha pertanto utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base per quanto riguarda le informazioni che dovevano essere fornite dai produttori esportatori cinesi.

(40) Tali dati disponibili comprendevano le risultanze specifiche per società dell'inchiesta sui prodotti GFF per quanto riguarda il vantaggio conferito ai produttori esportatori cinesi durante il periodo dell'inchiesta sui prodotti GFF, ossia l'anno civile 2018, e nella misura in cui tali risultanze si riferiscono ai prodotti GFR.

(41) In assenza di elementi di prova contrari la Commissione ha ritenuto che il vantaggio riscontrato nell'inchiesta sui prodotti GFF e che poteva essere collegato ai prodotti GFR continuasse nell'anno civile 2019.

(42) Considerata la mancanza di collaborazione sia da parte dei produttori esportatori cinesi dei prodotti GFR sia da parte del governo della RPC, la Commissione non è stata in grado di calcolare il vantaggio ottenuto dai produttori esportatori cinesi dei prodotti GFR da queste pratiche di sovvenzione nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame.

(43) La Commissione ha tuttavia potuto prendere in considerazione le risultanze del regolamento sui prodotti GFF per quanto riguarda il vantaggio e ha ritenuto che tali risultanze fossero applicabili ai produttori esportatori cinesi di prodotti GFR nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame.

(44) Ciò è dovuto al fatto che nessuna delle pratiche di sovvenzione oggetto dell'inchiesta era direttamente collegata alla produzione o all'esportazione di prodotti GFF, ma si trattava piuttosto di sovvenzioni a vantaggio dell'intera società o gruppo di società cinesi che fabbricavano anche prodotti GFR. Pertanto nell'ambito dell'inchiesta sui prodotti GFF la Commissione dapprima ha determinato il vantaggio ricevuto dal produttore esportatore, successivamente ha distribuito tale vantaggio sul suo fatturato totale per tutti i prodotti venduti dal produttore esportatore, compresi i prodotti GFR.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

(45) Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri («mats») costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39) e 7019 31 00 («il prodotto oggetto del riesame»).

(46) Il prodotto oggetto del riesame è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell'industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (plastica rinforzata con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in svariati campi: industria automobilistica, settore elettrico/elettronico, pale per turbine eoliche, edilizia/costruzioni, serbatoi/tubature, beni di consumo, industria aerospaziale/militare ecc.

2.2. Prodotto simile

(47) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

- il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, esportato nell'Unione;
- il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e
- il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(48) La Commissione ha ritenuto che tali prodotti fossero pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. SOVVENZIONI

3.1. Introduzione: presentazione di piani, progetti e altri documenti del governo della RPC

(49) Prima di analizzare la sovvenzione presunta sotto forma di sovvenzioni o di regimi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell'amministrazione pubblica pertinenti a più di una sovvenzione o di un regime di sovvenzione. Considerata l'assenza di collaborazione da parte del governo della RPC precedentemente descritta, la Commissione ha utilizzato le informazioni contenute nella domanda di riesame e le risultanze dell'inchiesta sui prodotti GFF nella misura in cui potevano essere collegate ai prodotti GFR.

(50) La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i regimi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, tesa a incoraggiare l'industria dei prodotti GFR, per i motivi esposti in appresso.

(51) Il dodicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il dodicesimo piano quinquennale») sottolineava l'importanza dell'industria dei nuovi materiali, ivi compresi i prodotti GFR, in quanto industria emergente strategica e afferma che dovrebbe essere trasformata in un'industria leader tramite un sostegno e un orientamento politici completi (⁽¹⁰⁾). Inoltre il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, è volto a sviluppare ulteriormente le industrie dei nuovi materiali, rafforzando la ricerca e lo sviluppo e migliorando la capacità di innovazione dell'industria manifatturiera (⁽¹¹⁾).

(52) Il tredicesimo piano quinquennale mette in risalto la visione strategica del governo della RPC per il miglioramento e la promozione dei settori chiave. Esso sottolinea ulteriormente il ruolo dell'innovazione tecnologica nello sviluppo economico della RPC e l'importanza ancora attuale dei principi di uno sviluppo «verde». Secondo il capitolo 5, una delle principali linee di sviluppo è la promozione del potenziamento della struttura industriale tradizionale, come puntualizzato già nel dodicesimo piano quinquennale. Il capitolo 22 approfondisce tale concetto descrivendo la

⁽¹⁰⁾ Cfr. il dodicesimo piano quinquennale, pag. 9.

⁽¹¹⁾ Cfr. il tredicesimo piano quinquennale, pagg. 23 e 24.

strategia di modernizzazione dell'industria tradizionale della RPC attraverso la promozione della sua riconversione tecnologica. A questo proposito nel tredicesimo piano quinquennale si legge che le società potranno beneficiare di un «sostegno per il miglioramento generale di settori quali la tecnologia del prodotto, le apparecchiature industriali, la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica».

(53) Il tredicesimo piano quinquennale cita i nuovi materiali in un paio di casi: «[c]i muoveremo più rapidamente per apportare innovazioni in tecnologie fondamentali in settori quali informazione e comunicazione di prossima generazione, nuova energia, nuovi materiali [...]»⁽¹²⁾. Il piano prevede inoltre lo svolgimento di progetti relativi a ricerca, sviluppo e applicazione di nuovi materiali chiave⁽¹³⁾.

(54) L'industria dei nuovi materiali è un'industria incoraggiata anche nel contesto dell'iniziativa Made in China 2025⁽¹⁴⁾ e può quindi beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. È stata creata una serie di fondi a sostegno dell'iniziativa Made in China 2025 e quindi indirettamente dell'industria dei prodotti GFR, come ad esempio il fondo nazionale per il circuito integrato, il fondo per la produzione avanzata e il fondo di investimento per le industrie emergenti⁽¹⁵⁾.

(55) Inoltre i prodotti GFR sono spesso inseriti sotto la dicitura più ampia di «nuovi materiali». La tabella di marcia di Made in China 2025⁽¹⁶⁾ elenca 10 settori strategici che sono le industrie chiave per il governo della RPC. Essa descrive nel settore 9 i «nuovi materiali» e le relative sottocategorie, ivi compresi materiali fondamentali avanzati (punto 9.1), materiali strategici chiave (punto 9.2), tra cui le fibre ad alta prestazione e i materiali compositi, i nuovi materiali energetici⁽¹⁷⁾. I nuovi materiali beneficiano pertanto dei vantaggi derivanti dai meccanismi di sostegno indicati nel documento, tra cui politiche di sostegno finanziario, politica fiscale e tributaria, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato⁽¹⁸⁾.

(56) Oltre alla tabella di marcia dell'iniziativa Made in China 2025, nel novembre 2016 l'elenco dei 10 settori strategici è stato inoltre perfezionato in un repertorio di quattro elementi essenziali pubblicato dal comitato consultivo per la strategia manifatturiera nazionale (NMSAC), un gruppo consultivo del gruppo ristretto di direzione nazionale sulla costruzione di una potenza manifatturiera nazionale. In questo repertorio ognuno dei 10 settori strategici è suddiviso in quattro capitoli: i) pezzi di ricambio essenziali di base, ii) materiali essenziali chiave, iii) processi/tecnologie essenziali avanzati/e e iv) piattaforme tecnologiche dell'industria. La fibra di vetro si trova nel settore 7: materiale elettrico, sezione II materiale essenziale chiave: punto 16 pannelli isolanti in fibra di vetro, e nel settore 9: nuovi materiali, sezione II materiali essenziali chiave, punto 10: fibra ad alta prestazione, monomero e materiali compositi e punto 24: materiali a base di vetro.

(57) Inoltre anche il piano per lo sviluppo dell'industria dei materiali da costruzione (2016-2020) promuove l'industria dei prodotti GFR. Tale piano esorta a un'ottimizzazione della struttura industriale, espandendo, tra l'altro, le industrie emergenti quali i materiali a base di vetro, la ceramica a uso industriale, le lenti intraoculari, le fibre e i materiali compositi ad alta prestazione, il grafene e i materiali modificati. Tale risultato è da conseguire tramite finanziamenti pubblici, misure tributarie, politiche finanziarie e in materia di prezzi, energia e protezione ambientale, e sostegno al capitale per partecipare a fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni di imprese di materiali da costruzione mediante vari strumenti tra cui i prestiti⁽¹⁹⁾.

(58) L'industria dei prodotti GFR rientra altresì nel piano quinquennale per la fabbricazione intelligente per il periodo 2016-2020 pubblicato dal ministero cinese dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (il «MIIT») che definisce 10 mansioni chiave volte ad abbreviare il ciclo di sviluppo del prodotto, migliorare l'efficienza produttiva e la qualità del prodotto, ridurre i costi operativi e il consumo di risorse ed energie e accelerare lo sviluppo della fabbricazione intelligente.

⁽¹²⁾ Cfr. il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese, parte II, capitolo 6, sezione 1.

⁽¹³⁾ Ibidem, parte II, capitolo 6, sezione 4.

⁽¹⁴⁾ http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm

⁽¹⁵⁾ Cfr. «US-China Economic and Security Review Commission: The 13th Five-Year Plan», pag. 12.

⁽¹⁶⁾ <https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf>

⁽¹⁷⁾ Cfr. la tabella di marcia di Made in China 2025, pagg. 142 e 152.

⁽¹⁸⁾ Cfr. Made in China 2025, capitolo 4: sostegno strategico e approvvigionamento.

⁽¹⁹⁾ Cfr. il piano per lo sviluppo dell'industria dei materiali da costruzione (2016-2020).

(59) Inoltre il repertorio di prodotti cinesi di esportazione ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio estero e dell'amministrazione generale delle dogane suddivide in 8 categorie 1900 prodotti ad alta tecnologia che sono destinatari di politiche preferenziali di esportazione da parte del governo della RPC. Una delle categorie è quella dei «nuovi materiali», che comprende i prodotti GFR⁽²⁰⁾. In aggiunta il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia e dal ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato fa riferimento a 11 settori, tra i quali figura la «categoria dei nuovi materiali».

(60) Inoltre, in virtù della normativa della RPC sul progresso scientifico e tecnologico, le imprese ad alta tecnologia site nelle zone ad alto sviluppo tecnologico possono beneficiare di una serie di politiche preferenziali, tra cui: i) un tasso di imposta sul reddito delle imprese (Enterprise Income Tax - «EIT») del 15 %, anziché il tasso ordinario del 25 %; ii) se il valore di produzione dei prodotti di esportazione raggiunge il 70 % del valore totale per tale anno, il tasso di imposta sul reddito delle imprese viene ulteriormente ridotto al 10 %; iii) le imprese ad alta tecnologia di nuova costituzione sono esenti dall'imposta sul reddito delle imprese per i primi due anni dall'inizio della produzione; iv) le imprese ad alta tecnologia di nuova costituzione sono esenti dall'imposta sulla costruzione; v) per lo sviluppo e la produzione di nuove tecnologie e strutture operative, il terreno destinato a R&S è esente da imposte; vi) le apparecchiature utilizzate dalle imprese ad alta tecnologia per la produzione e lo sviluppo ad alta tecnologia sono soggette ad ammortamento accelerato; vii) i prodotti di esportazione fabbricati da imprese ad alta tecnologia sono esenti dalle tariffe di esportazione a eccezione di quelle limitate dallo Stato o relative a prodotti specifici, eccetera⁽²¹⁾.

3.2. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell'ambito della presente inchiesta

(61) Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame e nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato le seguenti pratiche di sovvenzione:

- 1) il trasferimento diretto di fondi;
- 2) la rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o la mancata riscossione delle stesse;
- 3) la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato; e
- 4) i versamenti a un meccanismo di finanziamento o un incarico conferito o un ordine impartito a un ente privato per lo svolgimento di una o più funzioni tra quelle sopra descritte.

(62) Più precisamente, la Commissione ha esaminato:

- la concessione di prestiti agevolati e di linee di credito da parte di banche statali;
- programmi di sovvenzionamento dei crediti all'esportazione, garanzie e assicurazioni all'esportazione e programmi di sussidi;
- un trattamento preferenziale in relazione all'imposta sul reddito e crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, un ammortamento accelerato degli strumenti e delle attrezzature utilizzate dalle imprese di alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia;
- un'esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate, una riduzione della ritenuta alla fonte sui dividendi versati da imprese cinesi a partecipazione straniera a favore delle rispettive società madri non cinesi;
- esenzioni dall'imposta sull'uso di terreni e abbuoni di imposte sull'esportazione, sgravi dei dazi doganali all'importazione, esenzioni dall'IVA, sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate e rimborsi dell'IVA sugli acquisti di apparecchiature di fabbricazione cinese da parte delle imprese a investimento estero (foreign invested enterprises - FIE).

(63) La Commissione ha inoltre esaminato la concessione da parte della pubblica amministrazione di terreni, elettricità e materie prime per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

(64) Tali pratiche di sovvenzione sono state oggetto di misure compensative nell'inchiesta antisovvenzioni iniziale mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.

⁽²⁰⁾ «Preferential policies of the National High-Tech Industrial Development Zones», pagg. da 12 a 14.

⁽²¹⁾ «Preferential policies of the National High-Tech Industrial Development Zones», pag. 1.

3.3. Finanziamenti agevolati

3.3.1. Istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati

(65) In base alle informazioni a disposizione della Commissione, l'Export-Import Bank of China («banca EXIM») concede prestiti condizionati all'andamento delle esportazioni a tassi agevolati alle società cinesi che producono prodotti a nuova e alta tecnologia, prodotti che godono di diritti intellettuali locali, marchi propri, prodotti ad alto valore aggiunto e prodotti software registrati presso le autorità responsabili per l'industria e il commercio (22).

(66) In base alle informazioni a disposizione della Commissione, i produttori cinesi di prodotti GFR ottengono prestiti orientati all'esportazione per prodotti a nuova e alta tecnologia e/o per marchi propri, dato che diversi produttori sono riconosciuti quali «imprese nazionali ad alta tecnologia» oppure è stato loro attribuito lo status di marchio rinomato, marchio d'eccellenza ecc.

(67) Inoltre la banca EXIM assiste altresì gli esportatori mediante crediti all'esportazione per gli acquirenti. I crediti all'esportazione per gli acquirenti sono concessi alle società estere per finanziare le loro importazioni di prodotti, tecnologie e servizi cinesi (23).

(68) In inchieste precedenti, e segnatamente nell'inchiesta sui prodotti GFF, la Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un'impresa statale è un ente pubblico è la seguente (24):

(69) «[q]uello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici».

(70) La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Tuttavia a causa dell'omessa collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha dovuto basarsi interamente sui dati disponibili. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che le risultanze dell'inchiesta sui prodotti GFF rappresentassero una fonte di informazione affidabile. Tali risultanze sono di fatto molto recenti e hanno analizzato lo stesso comportamento degli stessi istituti finanziari e degli stessi regimi applicabili al presente caso.

(71) Nell'inchiesta sui prodotti GFF e in altre inchieste la Commissione ha concluso che le seguenti banche erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: banca EXIM, China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China

(22) Relazione annuale 2017 della banca EXIM, pag. 5. Consultata all'indirizzo <http://english.eximbank.gov.cn/News/AnnualR/2017/> in data 17.11.2020 e disponibile nel fascicolo pubblico, riferimento t20.007533.

(23) Relazione annuale 2017 della banca EXIM, pag. 33.

(24) WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (US – Carbon Steel [India]), relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9 - 4.10, 4.17 - 4.20 e WT/DS437/AB/R (United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.

Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank, Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd. e Sinotruk Finance Co., Ltd. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha confermato la medesima conclusione nella presente inchiesta.

(72) La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie, la proprietà e il controllo del governo della RPC sulla base di indizi formali. Sembrerebbe in particolare, sulla base dei dati disponibili, che gli amministratori e i revisori dei conti delle banche statali che non hanno collaborato siano nominati dal governo della RPC e rispondano al governo della RPC.

(73) In tali inchieste la Commissione ha inoltre concluso che il governo della RPC esercita il proprio controllo su tali istituti finanziari in maniera significativa.

(74) Nella sua analisi la Commissione ha esaminato i seguenti testi normativi:

- l'articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»);
- l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People's Bank of China);
- la decisione n. 40;
- le misure di attuazione della China Banking Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria) riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza [2017] n. 1 della CBIRC);
- le misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza [2015] n. 4 della CBIRC); e
- le misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC [2013] n. 3).

(75) Nell'esaminare tali testi normativi la Commissione ha constatato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che ordina loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell'adottare decisioni finanziarie per i motivi definiti in appresso.

(76) L'articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato».

(77) Benché affermi che «a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l'intera proprietà della persona giuridica», l'articolo 4 del codice bancario è applicato fatto salvo l'articolo 34 di tale codice. Quando lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato.

(78) Inoltre l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: «[c]onformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone».

(79) Analogamente la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Come già illustrato nella sezione 3.1, l'industria dei prodotti GFR rientra nella categoria dei progetti «incoraggiati». La decisione n. 40 conferma che le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. La Commissione ha rilevato inoltre che la CBIRC dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali ⁽²⁵⁾:

⁽²⁵⁾ In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza [2017] n. 1 della CBIRC), alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza [2015] n. 4 della CBIRC) e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC [2013] n. 3).

- l'approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari, sia a livello di sede che di filiali. L'approvazione della CBIRC è richiesta per l'assunzione dei dirigenti di tutti i livelli, dalle cariche più elevate fino ai direttori delle filiali, comprendendo anche direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili per funzioni di supporto (ad esempio i dirigenti di servizi informatici); e
- un elenco molto lungo di approvazioni amministrative, tra cui quelle per l'apertura di filiali, l'avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti, per la modifica dello statuto della banca, la vendita di più del 5 % delle sue azioni, gli aumenti di capitale, il trasferimento della sede o le modifiche dell'assetto organizzativo ecc.

(80) In assenza di indicazioni contrarie, sulla base dei dati disponibili, la Commissione nel presente caso è giunta alla stessa conclusione.

(81) Su questa base la Commissione ha concluso che le banche statali erano enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.

3.3.2. Finanziamenti agevolati: prestiti

(82) In inchieste precedenti, e segnatamente nell'inchiesta sui prodotti GFF, la Commissione ha riscontrato che tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di prestiti agevolati durante il 2018. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato i prestiti agevolati come una sovvenzione compensabile.

(83) Nell'inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha riscontrato che tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di prestiti agevolati (compresi i prestiti rotativi).

(84) La Commissione ha osservato che i) le società attive nell'industria dei prodotti GFF erano generalmente integrate verticalmente e pertanto erano attive anche nell'industria dei prodotti GFR; e che ii) il periodo dell'inchiesta sui prodotti GFF era vicino al PIR. Pertanto, in assenza di informazioni contrarie, la Commissione ha ritenuto che le risultanze di quel caso si applicassero anche al presente caso. Le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF a tale riguardo sono state quindi utilizzate come dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

(85) La Commissione ha pertanto concluso che le società attive nell'industria dei prodotti GFR hanno beneficiato di prestiti agevolati durante il PIR.

3.3.2.1. Vantaggio

(86) In inchieste precedenti, e segnatamente nell'inchiesta sui prodotti GFF, la Commissione ha concluso che, a norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consisteva nella differenza tra l'importo dell'interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato.

(87) A tale riguardo la Commissione ha osservato che i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiavano un mercato intervento pubblico e non tenevano conto dei tassi che verrebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante. Nel contesto di un riesame in previsione della scadenza la Commissione non è tenuta a calcolare l'importo del vantaggio conferito ai produttori esportatori durante il PIR. In assenza di informazioni contrarie la Commissione ha quindi ritenuto che le risultanze di quel caso (con l'importo della sovvenzione che oscillava tra il 2,53 % e il 7,39 %) ⁽²⁶⁾ si applicassero anche al presente caso. Le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF a tale riguardo sono state quindi utilizzate come dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che l'importo della sovvenzione continuasse a essere significativo.

⁽²⁶⁾ Considerando 344 del regolamento sui prodotti GFF.

3.3.2.2. Specificità

(88) Nell'inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha concluso che il governo della RPC, in vari testi normativi specificamente destinati alle imprese del settore, ha dato ordine agli istituti finanziari di fornire prestiti a tassi agevolati all'industria dei prodotti GFF. Pertanto la Commissione ha concluso che da tali documenti si evinceva che gli istituti finanziari erogano prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC.

(89) In tale inchiesta la Commissione ha quindi concluso che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non erano erogate indistintamente, ma erano specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Nessuna delle parti interessate ha inoltre fornito elementi tali da comprovare che i prestiti agevolati fossero basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(90) L'industria dei prodotti GFR ha lo stesso status dell'industria dei prodotti GFF e la stragrande maggioranza delle società attive in un settore, essendo integrata verticalmente, è attiva anche nell'altro. In assenza di collaborazione e di indicazioni contrarie, la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF come dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base ai fini del presente caso.

(91) La Commissione ha quindi concluso che tali sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non erano erogate indistintamente, ma erano specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

3.3.2.3. Conclusione

(92) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni tramite prestiti a tassi agevolati.

3.3.3. Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento

3.3.3.1. Linee di credito

(93) Il richiedente ha altresì sostenuto che il governo della RPC ha sovvenzionato l'industria dei prodotti GFR mediante l'apertura di ingenti linee di credito a favore di imprese attive in tale industria.

(94) In inchieste precedenti, e segnatamente nell'inchiesta sui prodotti GFF, la Commissione ha concluso che le linee di credito concesse ai produttori esportatori nella RPC hanno costituito una sovvenzione compensabile. Dall'inchiesta è emerso altresì che alcuni istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito a condizioni agevolate in abbinamento all'erogazione di finanziamenti alle imprese attive nell'industria dei prodotti GFF. In tale inchiesta la Commissione ha potuto constatare che si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva alle società incluse nel campione di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria, tratte documentarie, altre forme di finanziamento al commercio ecc., entro un certo massimale.

(95) Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Dall'inchiesta sui prodotti GFF è emerso che i produttori esportatori dei prodotti GFF avevano stipulato con diverse banche accordi sulle linee di credito che contemplavano vari strumenti di finanziamento a breve termine allo scopo di finanziare le spese di esercizio. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società incluse nel campione dovessero essere coperti da uno strumento somigliante a una linea di credito, comprese le cambiali di accettazione bancaria, regolarmente emesse per finanziare le operazioni esistenti.

(96) In tale inchiesta, la Commissione ha pertanto confrontato l'importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato durante il 2018 con l'importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso durante lo stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l'importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l'importo della linea di credito esistente in una misura pari all'importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori in eccesso rispetto a tale massimale.

(97) In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «d'impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l'apertura di una linea di credito, oltre a una commissione di rinnovo addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. In tal caso la Commissione ha rilevato che tutte le società incluse nel campione hanno beneficiato di linee di credito a titolo gratuito.

(98) La Commissione ha quindi calcolato il vantaggio ricevuto come la differenza tra l'importo pagato dalla società a titolo di commissione per l'apertura o il rinnovo di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l'importo che la società avrebbe pagato per una linea di credito analoga che la società avrebbe potuto ottenere sul mercato.

(99) La Commissione ha inoltre concluso che il regime era specifico in quanto il governo della RPC, in vari testi normativi specificamente destinati alle imprese del settore, ha dato ordine agli istituti finanziari di fornire tali linee di credito all'industria dei prodotti GFF. Pertanto la Commissione ha concluso che da tali documenti si evince che gli istituti finanziari erogano prestiti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC.

(100) Come già menzionato, la Commissione ha ritenuto che le risultanze relative ai prodotti GFF fossero particolarmente pertinenti per il presente caso, poiché le società attive nel settore dei prodotti GFF sono generalmente attive anche nel settore dei prodotti GFR, il settore dei prodotti GFR ha lo stesso status dell'industria dei prodotti GFF. Inoltre il periodo dell'inchiesta sui prodotti GFF è molto vicino al PIR. La Commissione ha pertanto utilizzato le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF relative alle linee di credito⁽²⁷⁾ come dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

(101) La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha sostenuto il settore dei prodotti GFR mediante l'apertura di linee di credito. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha inoltre concluso che i prodotti GFR hanno continuato a ricevere sovvenzioni tramite linee di credito a condizioni agevolate.

3.4. Assicurazione agevolata: assicurazione del credito all'esportazione

(102) Il richiedente ha asserito che Sinosure ha fornito tra l'altro l'assicurazione del credito all'esportazione a breve, medio e lungo termine, l'assicurazione degli investimenti e garanzie cauzionali assicurative, a condizioni agevolate per incoraggiare l'industria. Secondo un recente studio condotto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene il settore dei prodotti GFR, ha ricevuto il 21 % dell'assicurazione del credito all'esportazione totale fornita da Sinosure⁽²⁸⁾.

(103) Inoltre Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell'iniziativa «Made in China 2025», indicando alle imprese come usare le risorse nazionali di credito, favorendo l'innovazione scientifica e tecnologica, migliorando la qualità tecnologica e aiutando le imprese che si «internazionalizzano» a essere più competitive sul mercato globale⁽²⁹⁾.

(104) La Commissione ha analizzato i sistemi di assicurazione del credito all'esportazione offerti da Sinosure in varie inchieste, compresa l'inchiesta sui prodotti GFF.

(105) La Commissione ha constatato che la base giuridica dell'azione di Sinosure era la seguente:

- comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione del credito all'esportazione (Shang Ji Fa [2004] n. 368), elaborata congiuntamente dal ministero del Commercio e da Sinosure;
- il cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009;
- comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull'accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti (Guo Fa [2010] n. 32 del 18 ottobre 2010), elaborata dal Consiglio di Stato e i relativi orientamenti di attuazione (Guo Fa [2011] n. 310 del 21 ottobre 2011);
- comunicazione sull'elaborazione del repertorio del 2006 di prodotti cinesi ad alta tecnologia per l'esportazione, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] n. 16; nonché
- comunicazione sulla compilazione del repertorio di riferimento dei prodotti cinesi ad alta tecnologia del ministero della Scienza e della tecnologia, G.K.B.J. [2009] n. 61 del 9 ottobre 2009.

⁽²⁷⁾ Considerando da 345 a 357 del regolamento sui prodotti GFF.

⁽²⁸⁾ Studio OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all'esportazione, pag. 7, paragrafo 32.

⁽²⁹⁾ Cfr. il sito Internet di Sinosure, profilo della società, sostegno a «Made in China».

(106) Secondo le informazioni fornite in precedenti inchieste antisovvenzioni, compresa l'inchiesta sui prodotti GFF, Sinosure è una compagnia assicurativa statale istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all'estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base a tali informazioni, la Commissione ha concluso che esistevano indizi formali di un controllo di Sinosure da parte del governo.

(107) In inchieste precedenti, la Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione al settore dei prodotti GFF. In tale contesto la Commissione ha osservato che il repertorio dei prodotti all'esportazione ad alta e nuova tecnologia della Cina elencava in modo specifico i prodotti GFF come prodotti la cui esportazione è incoraggiata ⁽³⁰⁾.

(108) In tali inchieste la Commissione ha inoltre constatato che, in base alla comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione del credito all'esportazione, Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all'esportazione di prodotti ad alta e nuova tecnologia. Dovrebbe trattare industrie come i «nuovi materiali» e altre industrie tecnologiche ad alta e nuova tecnologia elencate nel repertorio di prodotti all'esportazione ad alta e nuova tecnologia della Cina, in quanto la sua attività è incentrata sul sostegno completo che essa offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione del credito.

(109) Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti di Sinosure nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest'ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.

(110) La Commissione ha inoltre esaminato il comportamento effettivo di Sinosure in merito all'assicurazione fornita alle società incluse nel campione e ha constatato che essa non agiva in base ai principi di mercato. La Commissione ha potuto verificare di fatto che i premi versati dalle società incluse nel campione in tali casi sono risultati molto più bassi della commissione minima necessaria per coprire i costi operativi.

(111) La Commissione ha altresì constatato che alcuni dei produttori esportatori hanno beneficiato di un rimborso totale o parziale dei premi pagati a Sinosure per l'assicurazione dei crediti all'esportazione.

(112) La Commissione ha concluso che Sinosure, nell'esercizio delle funzioni governative, aveva attuato il quadro giuridico indicato sopra. La Commissione ha inoltre concluso che Sinosure ha agito come un ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell'OMC.

(113) La Commissione è giunta anche alla conclusione che l'azione di Sinosure ha conferito un vantaggio ai produttori esportatori, poiché l'assicurazione era fornita a tassi inferiori alla commissione minima necessaria a Sinosure per coprire i suoi costi operativi.

(114) La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni fornite nell'ambito del programma di assicurazioni all'esportazione erano specifiche perché non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni ed erano pertanto sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(115) La Commissione osserva che l'industria dei prodotti GFR rientra nella categoria più generale dei «nuovi materiali» e che nella relazione annuale 2017 di Sinosure si legge che Sinosure ha attivamente assicurato le operazioni di industrie strategiche emergenti, come quella dei nuovi materiali ⁽³¹⁾. La considerazione di cui sopra si applica pertanto anche all'industria dei prodotti GFR.

⁽³⁰⁾ Repertorio dei prodotti all'esportazione ad alta e nuova tecnologia, nn. da 531 a 545.

⁽³¹⁾ Relazione annuale 2017 di Sinosure, pag. 6.

(116) In considerazione dell'omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF⁽³²⁾ nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

(117) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni tramite l'assicurazione dei crediti all'esportazione concessa da Sinosure.

3.5. Fornitura di beni da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

3.5.1. Materie prime per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato

(118) Nella sua domanda di riesame, il richiedente ha rilevato il chiaro sostegno all'industria dei prodotti GFR nel tredicesimo piano quinquennale e ha pertanto affermato che era ragionevole concludere che le imprese statali e le imprese private operanti sotto la direzione della pubblica amministrazione forniscono materie prime e fattori di produzione all'industria dei prodotti GFR per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.

(119) Considerata la mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non è stata in grado di esaminare in dettaglio tali affermazioni. Tuttavia, alla luce delle conclusioni generali sull'esistenza di una persistenza delle sovvenzioni sulla base di tutti gli altri programmi di sovvenzione e per motivi di economia amministrativa, la Commissione non ha ritenuto necessario proseguire l'inchiesta su tali asserzioni in quanto ciò non avrebbe avuto alcun impatto sulle risultanze del presente riesame. Ciò non pregiudica pertanto un'analisi sostanziale delle affermazioni contenute nella domanda.

3.5.2. Diritti di uso dei terreni

(120) Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo costituito da villaggi o città prima che un titolo di proprietà o possesso del terreno possa essere concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbane appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città.

(121) A norma del diritto costituzionale della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti di uso dei terreni». Per le aree industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni.

(122) L'articolo 137 del diritto patrimoniale della Repubblica popolare cinese stabilisce che «il trasferimento dei terreni delle aree industriali, commerciali, destinate al tempo libero o all'edilizia abitativa ecc. o di quelli per cui vi sono due o più utilizzatori destinatari avviene mediante asta, offerta di acquisto o qualsiasi altro metodo di appalto pubblico».

(123) Inoltre l'articolo 3 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento del diritto di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane stabilisce che «qualsiasi società, impresa, altra organizzazione e soggetto privato all'interno o all'esterno della Repubblica popolare cinese può, salvo disposizione contraria della legge, ottenere il diritto di utilizzare i terreni e intraprendere attività di sviluppo, uso e gestione dei terreni in conformità alle disposizioni del presente regolamento».

(124) In inchieste precedenti il governo della RPC ha dichiarato di ritenere che esista un libero mercato fondiario nella RPC e che il prezzo pagato da un'impresa industriale per il titolo di locazione del terreno rifletta il prezzo di mercato.

a) Base giuridica

(125) Nella RPC le disposizioni sui diritti di uso dei terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:

- legge in materia di proprietà della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 62 del presidente della Repubblica popolare cinese);
- legge sull'amministrazione fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 28 del presidente della Repubblica popolare cinese);

⁽³²⁾ Considerando 483 del regolamento sui prodotti GFF.

- legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (ordinanza n. 18 del presidente della Repubblica popolare cinese);
- regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane (decreto n. 55 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese);
- regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 653 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2014]);
- disposizioni sull'assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta (avviso n. 39 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese);
- avviso del Consiglio di Stato su importanti aspetti riguardanti il rafforzamento del controllo fondiario (Guo Fa (2006) n. 31).

b) Risultanze dell'inchiesta

(126) Secondo l'articolo 10 delle «Disposizioni sull'assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta», le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato solo ogni tre anni, e alla politica industriale del governo.

(127) In inchieste precedenti la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti di uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal libero gioco della domanda e dell'offerta, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato constatato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Le autorità stabiliscono i prezzi in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale nel fissare il prezzo dei terreni industriali tali autorità devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale.

(128) La Commissione ha osservato che esiste anche un sistema di monitoraggio dinamico dei terreni, oltre al sistema di monitoraggio dei terreni urbani. Nel riesame in previsione della scadenza relativo ai pannelli solari originari della Repubblica popolare cinese⁽³³⁾, la Commissione ha rilevato che tali prezzi sono superiori ai prezzi minimi di riferimento fissati dal sistema di valutazione dei terreni urbani e utilizzati dalle amministrazioni locali, in quanto questi ultimi venivano aggiornati soltanto ogni tre anni, mentre i prezzi del sistema di monitoraggio dinamico venivano aggiornati trimestralmente. Non è stata tuttavia fornita alcuna indicazione del fatto che i prezzi dei terreni si basassero sui prezzi stabiliti mediante il sistema di monitoraggio dinamico.

(129) Durante l'inchiesta il governo della RPC ha di fatto confermato che il sistema di monitoraggio dinamico dei prezzi dei terreni urbani ha permesso di monitorare le fluttuazioni dei livelli di prezzo dei terreni in determinate zone (105 città) della RPC ed è stato concepito per valutare l'evoluzione dei prezzi dei terreni. I prezzi base delle gare d'appalto e delle aste si basavano tuttavia sui parametri di riferimento stabiliti dal sistema di valutazione dei terreni. Ciò continuava a verificarsi durante il periodo dell'inchiesta, vale a dire dal 1^o ottobre 2014 al 30 settembre 2015. Inoltre in quel caso la maggior parte dei gruppi di società inclusi nel campione ha ricevuto i lotti di terreno mediante assegnazione.

c) Conclusione

(130) In assenza di collaborazione la Commissione si è basata sulle risultanze di inchieste precedenti, compresa l'inchiesta sui prodotti GFF, da cui è emerso che la situazione riguardo all'acquisizione di diritti di uso dei terreni nella RPC non è trasparente e che i prezzi sono stati fissati arbitrariamente dalle autorità e non riflettono i prezzi di mercato.

(131) Di conseguenza la concessione dei diritti di uso dei terreni da parte del governo della RPC dovrebbe essere considerata una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficioarie. Nella RPC non esiste un vero mercato fondiario e l'uso di un parametro di riferimento esterno nelle inchieste precedenti dimostra che l'importo pagato per i diritti di uso dei terreni è generalmente inferiore al normale valore di mercato.

⁽³³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1 (pannelli solari), considerando 421 e 425.

(132) Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo. Nell'ambito di tale politica industriale, l'industria dei prodotti GFR è repertoriata come settore incoraggiato⁽³⁴⁾. Inoltre la decisione n. 40 del Consiglio di Stato impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incoraggiati. L'articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti di uso di terreni.

(133) Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso il settore dei prodotti GFR, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.

(134) La Commissione ha ritenuto che tale sovvenzione rimanesse compensabile.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(135) In considerazione dell'omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF⁽³⁵⁾ nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

(136) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni tramite la concessione di diritti di uso dei terreni per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.

3.6. Rinuncia della pubblica amministrazione a entrate dovute o mancata riscossione delle stesse

3.6.1. Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate

(137) Nella domanda di riesame si è osservato che la Commissione ha stabilito, in varie inchieste antisovvenzioni, che le industrie incoraggiate spesso beneficiano di tariffe ridotte dell'energia elettrica e tale risultanza è stata confermata nella relazione sulla Cina. Dato che l'industria dei prodotti GFR è un'industria incoraggiata, nella domanda si è ritenuto ragionevole concludere che anche l'industria dei prodotti GFR avrebbe beneficiato di tariffe agevolate dell'energia elettrica.

a) Base giuridica

- Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell'amministrazione dell'energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull'ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio, Fa Gua Yun Xing [2018] n. 1027, emessa il 16 luglio 2018;
- diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9);
- comunicazione sull'impegno nella costruzione del mercato dell'energia elettrica nel 2017 del comitato dell'economia e della tecnologia dell'informazione di Shandong, LJXDL [2017] n. 93;
- comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell'energia elettrica dell'ufficio di supervisione di Shandong dell'amministrazione dell'energia elettrica nazionale, LJNSC [2017] n. 36.

b) Risultanze dell'inchiesta

(138) Nell'inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha constatato che alcuni tra i principali grandi utenti industriali di energia elettrica sono autorizzati ad acquistare energia elettrica direttamente dai produttori di elettricità, anziché acquistarla dalla rete, sottoscrivendo contratti di acquisto diretto oppure essendo ammessi a partecipare al «sistema di scambio dell'energia elettrica orientato al mercato». I prezzi pagati dai principali utenti per mezzo di tali contratti/tale sistema di scambio erano più bassi di quelli fissi stabiliti a livello provinciale per i grandi clienti industriali.

⁽³⁴⁾ Cfr. la sezione 3.1.

⁽³⁵⁾ Considerando 519 del regolamento sui prodotti GFF.

(139) Attualmente non tutti i grandi utenti industriali hanno la possibilità di concludere tali contratti diretti o di essere ammessi a partecipare al «sistema di scambio dell'energia elettrica orientato al mercato». A livello nazionale i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico precisano, ad esempio, che «le imprese che non si conformano alla politica industriale e nazionale e i cui prodotti e processi vengono soppressi non dovrebbero prendere parte a transazioni dirette»⁽³⁶⁾.

(140) In pratica lo scambio diretto di energia elettrica viene eseguito dalle province. Le società devono richiedere l'approvazione delle autorità provinciali per partecipare al regime pilota per l'acquisto diretto di energia elettrica, oltre a dover soddisfare determinati criteri.

(141) Ad esempio, nella provincia di Shandong, la comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell'energia elettrica dell'ufficio di supervisione di Shandong dell'amministrazione dell'energia elettrica nazionale stabilisce che «gli utenti che partecipano agli scambi diretti di energia elettrica sono confermati conformemente alle condizioni di accesso del 2017 approvate dal comitato dell'economia e della tecnologia dell'informazione di Shandong». Per partecipare agli scambi diretti di energia elettrica le imprese venditrici di energia elettrica presentano la propria domanda di registrazione al Centro per gli scambi di energia elettrica di Shandong e potrebbero partecipare agli scambi diretti di energia elettrica dopo essere state esaminate e pubblicizzate da tale centro». A tale riguardo, un elenco delle imprese ammissibili che soddisfano i requisiti necessari per prendere parte al sistema di scambio dell'energia elettrica orientato al mercato è stilato e pubblicato in una comunicazione del comitato dell'economia e della tecnologia dell'informazione di Shandong⁽³⁷⁾.

(142) Per alcune società non esistono vere e proprie procedure di offerta o negoziazioni basate sul mercato, poiché i quantitativi acquistati nell'ambito di contratti diretti non si basano sull'offerta e sulla domanda reali. Infatti i produttori e gli utenti di energia elettrica non sono liberi di vendere o acquistare direttamente tutta la loro energia elettrica; sono previste restrizioni nei loro confronti sotto forma di contingenti quantitativi che vengono assegnati loro dall'amministrazione locale.

(143) In aggiunta, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utenti di energia o attraverso società di servizio intermediarie, le fatture indirizzate alle società sono in realtà emesse dall'operatore statale della rete elettrica. Ad esempio, la comunicazione sulla modifica delle norme del 2017 riguardanti la commercializzazione diretta dell'energia elettrica dell'ufficio di supervisione di Shandong dell'amministrazione dell'energia elettrica nazionale stabilisce che «l'operatore statale della rete di energia elettrica di Shandong addebita gli oneri associati agli scambi diretti di energia elettrica» e che «l'operatore statale della rete di energia elettrica di Shandong emette una fattura valida ai fini dell'IVA agli utenti e alle società produttrici di energia elettrica».

(144) Infine tutti i contratti di acquisto diretti sottoscritti devono essere registrati presso l'amministrazione locale.

(145) Nel 2018 il governo della RPC ha pubblicato la circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell'amministrazione dell'energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull'ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio (Fa Gai Yun Xing [2018] n. 1027). Tuttavia la Commissione ha osservato nell'inchiesta sui prodotti GFF che tale normativa era stata adottata durante il 2018 e non era ancora stata pienamente attuata.

(146) Inoltre, nonostante miri ad accrescere il numero di transazioni dirette sul mercato dell'energia elettrica, la circolare fa specifico riferimento ad alcuni settori, comprese le industrie dei materiali da costruzione e quelle ad alta tecnologia, come settori oggetto di sostegno e traenti beneficio dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

(147) In particolare, la circolare impone di «sostenere gli utenti con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 5 milioni di kWh nella conduzione di transazioni energetiche dirette con le imprese che producono energia elettrica. Nel 2018 saranno liberalizzati i piani riguardanti la produzione di energia elettrica per i settori del carbone, del ferro e dell'acciaio, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e di altre quattro industrie».

⁽³⁶⁾ Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9).

⁽³⁷⁾ Ad esempio, comunicazione sulla pubblicazione dell'elenco di utilizzatori pilota ammessi alla transazione diretta di energia elettrica nel 2015 del comitato dell'economia e della tecnologia dell'informazione di Shandong, L.J.X.D.L. [2015] n. 9, e comunicazione sulla pubblicazione dell'elenco di utilizzatori campione ammessi alla transazione diretta di energia elettrica nel 2017 del comitato dell'economia e della tecnologia dell'informazione di Shandong, L.J.X.D.L. [2017] n. 117.

(148) La circolare precisa inoltre di «sostenere i settori emergenti ad alto valore aggiunto, quali le industrie ad alta tecnologia, di Internet, dei big data e quelle di alto livello nella fabbricazione di prodotti, nonché le imprese con caratteristiche e vantaggi distinti e ad alto contenuto tecnologico, nella partecipazione alle transazioni, senza restrizioni in termini di livelli di tensione e consumo energetico».

(149) La normativa prevede quindi un'applicazione selettiva delle transazioni dirette sul mercato dell'energia elettrica ad alcuni settori, quali le industrie dei materiali da costruzione e quelle ad alta tecnologia. Tale applicazione selettiva si traduce in una riduzione delle tariffe dell'energia elettrica da parte dello Stato a favore delle società attive in tali settori.

c) Conclusione

(150) La Commissione ha ritenuto che la tariffa ridotta per l'energia elettrica in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC (il gestore della rete elettrica) rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate.

(151) Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio sul prezzo dell'energia elettrica, in quanto quest'ultima è stata erogata a tariffe inferiori a quella normale di rete corrisposta da altri grandi utenti industriali che non possono beneficiare della fornitura diretta.

(152) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese con determinati obiettivi di politica industriale stabiliti dallo Stato e i cui prodotti o processi non sono stati soppressi in quanto non ammissibili.

(153) Pertanto la Commissione ha concluso che il regime di sovvenzione era in atto durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(154) La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR continuino a ricevere sovvenzioni nel quadro del programma in oggetto.

(155) Nell'inchiesta sui prodotti GFF l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel 2018. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra il prezzo complessivo dell'energia elettrica dovuto in base alla tariffa normale di rete e il prezzo complessivo dell'energia elettrica dovuto con la tariffa ridotta.

(156) In considerazione dell'omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF ⁽³⁸⁾ nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

(157) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni tramite la fornitura di energia elettrica per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.

3.6.2. Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte

(158) Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che il governo della RPC ha continuato a fornire sovvenzioni sotto forma di rinuncia o mancata riscossione di entrate pubbliche, compresi i regimi di esenzione e di riduzione delle imposte descritti di seguito.

3.6.2.1. Agevolazioni EIT per le imprese ad alta e nuova tecnologia

(159) Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che i fabbricanti di prodotti GFR in Cina beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle imprese per le «imprese ad alta e nuova tecnologia» come descritto di seguito.

⁽³⁸⁾ Considerando 540 del regolamento sui prodotti GFF.

(160) In base alla legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito delle imprese («legge EIT») ⁽³⁹⁾, le imprese ad alta e nuova tecnologia cui lo Stato deve fornire un sostegno chiave beneficiano di un tasso di imposta sul reddito ridotto, pari al 15 %, invece del tasso ordinario del 25 %.

a) Base giuridica

(161) La base giuridica di questo regime comprende l'articolo 28 della legge EIT e l'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC ⁽⁴⁰⁾ sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché:

- la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle «Misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia», G.K.F.H. [2016] n. 32;
- la notifica del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato in merito alla revisione, alla stampa e alla pubblicazione degli «Orientamenti per la gestione del riconoscimento delle imprese a nuova e alta tecnologia», GKFH [2016] n. 195;
- la comunicazione [2017] n. 24 dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'applicazione di politiche preferenziali in materia di imposta sul reddito alle imprese ad alta tecnologia; e
- gli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

b) Risultanze dell'inchiesta

(162) Le società che possono beneficiare della riduzione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto e nuovo contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato e nelle attuali priorità su tali ambiti, come indicato negli orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia. Tali orientamenti fanno chiaramente riferimento alle tecnologie di produzione e alle materie prime chiave per il vetro, compresi i prodotti GFR, in quanto ambito prioritario.

(163) Inoltre, per essere ammissibili alla riduzione, le società devono soddisfare i criteri seguenti:

- sostenere una determinata percentuale di spese di ricerca e sviluppo rispetto al loro fatturato;
- registrare una determinata percentuale di entrate provenienti da tecnologie/prodotti/servizi ad alto contenuto tecnologico rispetto al totale delle loro entrate; e
- prevedere nel loro organigramma una determinata percentuale di personale tecnico rispetto al numero complessivo dei loro dipendenti.

(164) Le società che beneficiano di questa misura devono presentare la dichiarazione dei redditi e i relativi allegati. L'importo effettivo del vantaggio è incluso nella dichiarazione dei redditi.

(165) La Commissione ha ritenuto che il credito d'imposta in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate.

(166) Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, quali ad esempio alcune tecnologie chiave nell'ambito del settore dei prodotti GFR.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(167) La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR abbiano continuato a ricevere un vantaggio nel quadro del programma in oggetto.

⁽³⁹⁾ Decreto n. 23 del presidente della Repubblica popolare cinese.

⁽⁴⁰⁾ Regolamento di esecuzione della legge della Repubblica popolare cinese sull'imposta sul reddito delle imprese (emesso con l'ordinanza n. 512 del Consiglio di Stato il 6 dicembre 2007; modificato conformemente alla decisione del Consiglio di Stato di modificare alcuni regolamenti amministrativi mediante l'ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato il 23 aprile 2019).

(168) Nell'inchiesta sui prodotti GFF l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel 2018. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta con l'aliquota ridotta.

(169) In considerazione dell'omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF ⁽⁴¹⁾ nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

(170) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni.

3.6.2.2. Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo

(171) Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che i fabbricanti di prodotti GFR in Cina beneficiano di crediti d'imposta sul reddito delle imprese come descritto di seguito.

(172) Il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato e quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo.

(173) Più nello specifico, le spese relative a R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e perdite dell'esercizio corrente, sono soggette a una deduzione ulteriore del 50 % dopo la piena deduzione alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono soggette ad ammortamento basato sul 150 % dei costi delle attività immateriali.

a) Base giuridica

(174) La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:

- la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione tributaria dello Stato e del ministero della Scienza e della tecnologia sul miglioramento delle politiche di deduzione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese (Cai Shui [2015] n. 119);
- la comunicazione del 2015 n. 97 dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni pertinenti riguardanti un'ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese delle imprese relative a ricerca e sviluppo;
- la comunicazione del 2017 n. 40 dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni riguardanti l'entità ammissibile dei calcoli per un'ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese relative a ricerca e sviluppo;
- gli Orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia (2011), pubblicati dalla NDRC, dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio e dall'Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale.

b) Risultanze dell'inchiesta

(175) Nell'inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha stabilito che «le nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze» che possono beneficiare della detrazione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato e nelle attuali priorità su tali ambiti, come indicato negli orientamenti per l'ultima edizione degli ambiti fondamentali per lo sviluppo prioritario dell'industrializzazione ad alta tecnologia.

(176) La Commissione ha ritenuto che il credito d'imposta in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate.

(177) Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.

⁽⁴¹⁾ Considerando 556 del regolamento sui prodotti GFF.

(178) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore dei prodotti GFR.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(179) La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR abbiano continuato a ricevere un vantaggio nel quadro del programma in oggetto.

(180) Nell'inchiesta sui prodotti GFF l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel 2018. Tale vantaggio è stato calcolato come la differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta al netto dell'ulteriore detrazione del 50 % delle spese effettive imputabili a R&S.

(181) In considerazione dell'omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF⁽⁴²⁾ nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

(182) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni.

3.6.2.3. Esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate

(183) Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che i fabbricanti di prodotti GFR in Cina beneficiano di questa esenzione dei dividendi come descritto di seguito.

(184) La legge EIT offre agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive nello sviluppo di settori o progetti specificatamente sostenuti e incoraggiati dallo Stato. In particolare la legge prevede esenzioni dall'imposta sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili.

a) Base giuridica

(185) La base giuridica di questo regime è rappresentata dall'articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese.

b) Risultanze dell'inchiesta

(186) In inchieste precedenti la Commissione ha riscontrato che alcune società ispezionate hanno ricevuto un'esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi tra società residenti qualificate.

(187) L'articolo 25 dell'EIT stabilisce che «[l]o Stato offrirà agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incoraggiato dallo Stato». L'articolo 26, paragrafo 2, precisa inoltre che l'esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», che ne limita l'ambito di applicazione solo a talune imprese residenti.

(188) Come concluso nell'inchiesta sui prodotti GFF, tale politica fiscale agevolata è limitata ad alcuni settori e progetti, vale a dire ai settori che sono specificamente sostenuti e incoraggiati dallo Stato, come l'industria dei prodotti GFR, ed è pertanto specifica.

(189) La Commissione ritiene che il regime in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate.

(190) Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.

(191) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate che godono del massimo supporto dello Stato, il quale ne incoraggia lo sviluppo.

⁽⁴²⁾ Considerando 568 del regolamento sui prodotti GFF.

c) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(192) La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR abbiano continuato a ricevere un vantaggio nel quadro del programma in oggetto.

(193) In considerazione dell'omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF⁽⁴³⁾ nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

(194) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni.

3.6.2.4. Esenzione dall'imposta sull'uso di terreni

(195) Nella domanda di riesame i richiedenti hanno sostenuto che i fabbricanti di prodotti GFR in Cina beneficiano di questa esenzione dall'imposta sull'uso di terreni come descritto di seguito.

(196) Un'organizzazione o un singolo individuo che utilizzano terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versano di norma un'imposta sull'uso dei terreni. L'imposta sull'uso di terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni.

(197) Tuttavia determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi pubblici e i siti storici e panoramici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall'imposta sull'uso dei terreni.

a) Base giuridica

(198) La base giuridica di questo regime è costituita:

- dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle tasse sui beni immobili (Guo Fa [1986] n. 90, emendati nel 2011); e
- dai regolamenti provvisori della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull'uso dei terreni urbani (ordinanza n. 645 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2013]).

b) Risultanze dell'inchiesta

(199) Nell'inchiesta sui prodotti GFF la Commissione ha constatato che uno dei gruppi di società inclusi nel campione ha beneficiato di rimborsi del pagamento delle imposte sull'uso di terreni da parte dell'ufficio locale per i terreni, pur non rientrando in nessuna delle categorie esentate secondo la normativa nazionale di cui sopra.

c) Conclusione

(200) La Commissione ritiene che l'esenzione fiscale in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario, sotto forma di un trasferimento diretto di fondi (rimborso dell'imposta pagata) o di entrate cui il governo della RPC rinuncia (l'imposta non pagata), che conferisce un vantaggio alle società interessate.

(201) Il vantaggio per il beneficiario è pari all'importo rimborsato/al risparmio fiscale.

(202) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base in quanto una delle società incluse nel campione nell'inchiesta sui prodotti GFF ha beneficiato di una riduzione fiscale pur non rientrando in nessuno dei criteri oggettivi.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(203) La Commissione ritiene che i produttori esportatori cinesi di prodotti GFR abbiano continuato a ricevere un vantaggio nel quadro del programma in oggetto.

⁽⁴³⁾ Considerando 577 del regolamento sui prodotti GFF.

- (204) Nell'inchiesta sui prodotti GFF l'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel 2018. Si è considerato che tale vantaggio fosse l'importo rimborsato nel 2018.
- (205) In considerazione dell'omessa collaborazione del governo della RPC e di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione in questo caso e in assenza di indicazioni contrarie, ai fini del presente caso la Commissione ha utilizzato le conclusioni dell'inchiesta sui prodotti GFF⁽⁴⁴⁾ nella misura in cui si riferiscono ai prodotti GFR come dati disponibili ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.
- (206) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dei prodotti GFR ha continuato a ricevere sovvenzioni.

3.7. Conclusioni sulla persistenza delle sovvenzioni

- (207) La Commissione conclude, sulla base delle informazioni disponibili, che l'industria dei prodotti GFR della RPC ha continuato a ricevere sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le risultanze dell'inchiesta sui prodotti GFF sono particolarmente significative in quanto riguardano le sovvenzioni alle società che fabbricano sia prodotti GFF sia prodotti GFR e i regimi di sovvenzione non sono specifici per prodotto.
- (208) Poiché i regimi di sovvenzione conferiscono un vantaggio all'intera società e non solo alla parte che fabbrica ed esporta prodotti GFF, è possibile utilizzare nuovamente le informazioni disponibili per «trasporre» i calcoli di base delle sovvenzioni nel caso dei prodotti GFF e presumere, in assenza di altre informazioni, che le società che producono ed esportano prodotti GFR nell'Unione durante il PIR beneficierebbero di un importo di sovvenzione ben superiore al livello minimo. In effetti, viste le risultanze dell'inchiesta sui prodotti GFF, che includevano sovvenzioni non compensate nell'inchiesta iniziale, l'importo medio delle sovvenzioni è risultato pari al 25 % circa.
- (209) Sebbene non possa essere determinato con precisione a causa della mancanza di collaborazione, l'importo delle sovvenzioni può essere considerato significativo.

3.8. Sviluppi in caso di abrogazione delle misure

- (210) Il fatto che le sovvenzioni siano continue durante il PIR costituisce un'indicazione del rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre esaminato se vi era la probabilità di un aumento dei volumi delle esportazioni oggetto di sovvenzioni in caso di scadenza delle misure.
- (211) A tale proposito la Commissione ha analizzato i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
- (212) In considerazione dell'omessa collaborazione dei produttori/esportatori della RPC e del governo della RPC, la Commissione ha basato la propria valutazione sui dati disponibili, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base.

3.8.1. Capacità

- (213) Nella loro domanda di riesame in previsione della scadenza, i richiedenti hanno osservato che nel 2018 la domanda mondiale di prodotti GFR era compresa tra 5,3 e 6,5 milioni di tonnellate, mentre la capacità globale era compresa tra 6 e 6,9 milioni di tonnellate.
- (214) Essi hanno osservato che nel 2018 il divario tra la capacità e la domanda nella RPC era di 700 000 tonnellate all'anno, pari al 70 % della domanda di prodotti GFR dell'Unione europea.
- (215) In assenza di altre informazioni la Commissione conclude che i produttori cinesi sarebbero in grado di deviare la loro sovraccapacità verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

3.8.2. Prezzi sul mercato dell'Unione

- (216) Nella loro domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno osservato che l'UE continua a essere una delle cinque principali destinazioni di esportazione dei prodotti GFR cinesi, anche con le misure in vigore.

⁽⁴⁴⁾ Considerando 591 del regolamento sui prodotti GFF.

(217) Un'analisi dei dati del GTA (45) fino alla fine del 2019 conferma questa tendenza.

Importatore/tonnellata	2016	2017	2018	2019
Totale	776 268	872 093	1 000 941	907 082
Stati Uniti	161 619	201 706	272 616	138 253
UE 28	97 684	94 035	97 563	95 610
Corea del Sud	78 324	86 704	87 076	82 324
India	39 318	47 207	66 471	62 973
Giappone	33 190	46 024	51 620	51 653

(218) I richiedenti hanno inoltre rilevato che, rispetto ad altri mercati, i prezzi europei dei prodotti GFR sono elevati.

(219) Un'analisi dei prezzi unitari, anch'essi ricavati dal GTA fino alla fine del 2019 per i primi cinque mercati di esportazione cinesi, conferma questa tendenza.

Importatore/EUR per tonnellata	2016	2017	2018	2019
Totale	926,52	867,70	844,54	820,13
Stati Uniti	940,09	916,30	846,45	876,85
UE 28	1 027,18	985,83	1 044,33	1 025,66
Corea del Sud	849,45	796,85	768,97	748,49
India	900,21	891,25	850,06	882,00
Giappone	1 025,70	929,03	906,18	913,94

(220) La Commissione conclude che l'Unione è un mercato interessante per i produttori cinesi di prodotti GFR. Ciò è confermato anche dai produttori cinesi che investono in impianti nel Bahrein e in Egitto specificamente per accedere al mercato dell'Unione senza pagare i dazi in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.9. Conclusioni sulla persistenza delle sovvenzioni

(221) Sulla base delle risultanze dell'inchiesta e applicando l'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che i regimi di sovvenzione specifici dell'industria dei prodotti GFR della RPC restano in vigore e che tali regimi hanno conferito un vantaggio all'industria dei prodotti GFR della RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(222) La Commissione conclude inoltre che le importazioni oggetto di sovvenzioni di prodotti GFR dalla RPC proseguirebbero anche in caso di scadenza delle misure.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(223) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da nove produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

(224) La Commissione ha selezionato un campione di produttori dell'Unione. Il campione era composto da tre produttori dell'Unione che rappresentavano oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(45) GTA = Global Trade Atlas.

(225) Sulla base delle informazioni raccolte dal richiedente e verificate durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha stabilito che durante il periodo dell'inchiesta di riesame la produzione totale di GFR dell'Unione fosse pari a circa 657 750 tonnellate.

Tabella 1

Produzione dell'Unione

	2016	2017	2018	PIR (2019)
Produzione totale dell'Unione (in tonnellate)	701 611	694 178	693 123	657 750
Indice	100	99	99	94

Fonte: domanda e banca dati Surveillance 2

(226) La produzione totale dell'Unione è rimasta stabile tra il 2016 e il 2018 ma è diminuita durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.2. Consumo dell'Unione

(227) Per stabilire il consumo dell'Unione, la Commissione ha sommato le importazioni di GFR alle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

(228) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

	2016	2017	2018	PIR (2019)
Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)	978 454	1 045 331	1 060 071	984 122
Indice (2016 = 100)	100	107	108	101

Fonte: domanda e banca dati Surveillance 2

(229) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha subito variazioni. Tra il 2016 e il 2018 è aumentato dell'8 %, per poi diminuire significativamente del 7 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.3. Importazioni dalla Cina**4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina**

(230) La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni e la rispettiva quota di mercato sulla base dei dati ottenuti dalla banca dati Surveillance 2 ⁽⁴⁶⁾.

(231) Le importazioni dei prodotti GFR dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2016	2017	2018	PIR (2019)
Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)	79 374	58 456	50 177	51 512

⁽⁴⁶⁾ Banca dati di prodotti specifici soggetti a «sorveglianza» o controllo importati nel territorio doganale dell'Unione, gestita dalla direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale.

Indice	100	74	63	65
Quota di mercato (%)	8	6	5	5

Fonte: banca dati Surveillance 2

(232) Le importazioni di GFR dalla Cina nell'UE sono diminuite in termini di volume del 35 % tra il 2016 e il PIR. Nello stesso periodo la quota di mercato corrispondente è diminuita di 3 punti percentuali.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dalla Cina

(233) I prezzi medi all'importazione nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzo all'importazione

	2016	2017	2018	PIR (2019)
Prezzi all'importazione dalla RPC (EUR/tonnellata)	1 068	1 058	1 028	990
Indice	100	99	96	93

Fonte: banca dati Surveillance 2

(234) I prezzi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 7 % nel corso del periodo in esame.

4.3.3. Undercutting dei prezzi

(235) In assenza di collaborazione la Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

- (1) la media ponderata del prezzo di vendita praticato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e
- (2) i dati sui prezzi adeguati delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina a livello cif ottenuti dalla banca dati Surveillance 2. I dati sulle importazioni ottenuti da Surveillance 2 sono stati raggruppati nei tre tipi di prodotto che insieme costituiscono il 100 % delle importazioni del prodotto oggetto del riesame.

(236) Il prezzo cif ottenuto da Surveillance 2 è stato adeguato a un prezzo franco banchina mediante l'aggiunta di dazi all'importazione del 7 % oltre al prezzo cif e costi di importazione di circa 30 EUR per tonnellata importata.

(237) Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(238) Il confronto ha evidenziato, per le importazioni dalla Cina, prezzi in media inferiori di oltre il 24 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(239) La Commissione ha pertanto stabilito che i prezzi delle importazioni dalla Cina erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

4.4. Importazioni da altri paesi terzi

(240) Il volume delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi all'importazione relativi alle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle importazioni, quota di mercato e prezzi all'importazione da tutti gli altri paesi terzi esclusa la Cina

Paese		2016	2017	2018	PIR (2019)
Egitto	Volume (in tonnellate)	50 529	95 865	147 189	141 809
	Indice	100	190	291	281
	Quota di mercato (%)	5	9	14	14
	Prezzo medio	993	918	897	890
Malaysia	Volume (in tonnellate)	98 446	111 373	115 249	77 410
	Indice	100	113	117	79
	Quota di mercato (%)	10	11	11	8
	Prezzo medio	930	941	985	951
Norvegia	Volume (in tonnellate)	41 362	43 006	44 289	44 479
	Indice	100	104	107	108
	Quota di mercato (%)	4	4	4	5
	Prezzo medio	1 156	1 126	1 101	1 078
Tutti gli altri paesi esclusa la Cina	Volume (in tonnellate)	86 240	85 548	93 266	89 832
	Indice	100	99	108	104
	Quota di mercato (%)	9	8	9	9
	Prezzo medio	1 090	1 045	1 017	1 019

Fonte: banca dati Surveillance 2

(241) Le maggiori importazioni da paesi terzi nel periodo in esame erano costituite da volumi in forte aumento dall'Egitto e da importazioni relativamente stabili dalla Malaysia e dalla Norvegia. A queste si aggiungevano anche le importazioni dal Bahrein, con una quota di mercato stabile del 2 %.

(242) La quota di mercato delle importazioni dall'Egitto è aumentata dal 5 % nel 2016 al 14 % nel PIR.

(243) Il 16 maggio 2019 la Commissione ha aperto l'inchiesta sulle importazioni di prodotti GFR dall'Egitto ⁽⁴⁷⁾. L'inchiesta si è conclusa nel giugno 2020 e ha constatato che l'aumento delle importazioni era dovuto alle esportazioni di uno stabilimento egiziano gestito dal gruppo cinese CNBM. L'esportatore aveva intrapreso tale operazione con l'esplicito scopo di vendere i prodotti GFR sul mercato dell'Unione senza pagare i dazi in vigore sulle importazioni originarie della Cina ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁷⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11).

⁽⁴⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379, considerando 163.

(244) In base agli elementi di prova di cui dispone la Commissione per quel caso, sembra che gli ordini di prodotti GFR al gruppo CNBM siano stati trasferiti al nuovo impianto di produzione in Egitto. Le importazioni di prodotti GFR dall'Egitto sono aumentate rapidamente dal 2016 al 2019, quasi triplicando i volumi. Nel giugno 2020 la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo del 13,1 % sulle importazioni di prodotti GFR dall'Egitto ⁽⁴⁹⁾. Le misure provvisorie erano state istituite nel marzo 2020 ⁽⁵⁰⁾.

(245) I volumi delle importazioni dalla Malaysia sono diminuiti tra il 2018 e il PIR. La loro quota di mercato è scesa dal 10 %-11 % durante il periodo in esame all'8 % nel PIR. La Commissione ha stabilito che la Malaysia esportava verso l'UE solo i filati tagliati ⁽⁵¹⁾. Confrontando il prezzo medio delle importazioni dei filati tagliati dalla Malaysia con i prezzi dei filati tagliati dell'industria dell'Unione è emerso che i prezzi delle importazioni dalla Malaysia sono in linea con i prezzi dell'industria dell'Unione.

(246) Nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dalla Norvegia era stabile al 4 %-5 %. Inoltre i suoi prezzi medi delle importazioni si attestavano a un livello simile a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

(247) Le importazioni da altri paesi hanno mantenuto una quota di mercato stabile, pari al 9 %, per tutto il periodo in esame.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

(248) In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(249) Come indicato al considerando (13), per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.

(250) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e delle informazioni fornite dal richiedente e verificate dalla Commissione. Gli indicatori microeconomici erano basati sui dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione.

(251) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell'importo delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni.

(252) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo medio del lavoro, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(253) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

⁽⁴⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870.

⁽⁵⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379.

⁽⁵¹⁾ Lo stabilimento in Malaysia appartiene allo stesso proprietario di uno dei produttori dell'Unione non inclusi nel campione.

Tabella 6

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2016	2017	2018	PIR (2019)
Capacità produttiva (in tonnellate)	759 107	760 104	753 688	770 642
Indice	100	100	99	102
Utilizzo degli impianti (in %)	92	91	92	85

Fonte: richiedente

(254) La capacità produttiva è rimasta stabile durante il periodo in esame. Questo perché la capacità si basa principalmente sul numero di forni che alimentano le linee di produzione e l'aumento della capacità comporta pertanto notevoli investimenti.

(255) Anche l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione è rimasto elevato e stabile dal 2016 al 2018 prima del leggero calo durante il PIR.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

(256) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2016	2017	2018	PIR (2019)
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	622 504	651 082	609 902	579 080
Indice	100	105	98	93
Quota di mercato (in %)	64	62	58	59

Fonte: richiedente e Surveillance 2

(257) Le vendite dell'industria dell'Unione hanno registrato un calo del 7 % durante il periodo in esame, ad eccezione di una forte crescita nell'anno 2017, in cui si è registrato un aumento del 5 % rispetto al 2016.

(258) La quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa per tutto il periodo in esame dal 64 % al 59 %. Anche la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è scesa dall'8 % al 5 %. La diminuzione delle quote di mercato sia delle importazioni dalla Cina che dell'industria dell'Unione deve essere considerata alla luce dell'aumento delle importazioni dall'Egitto. In effetti la quota di mercato delle importazioni dall'Egitto è quasi triplicata durante il periodo in esame, passando dal 5 % al 14 %.

4.5.2.3. Occupazione e produttività

(259) Nel corso del periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2016	2017	2018	PIR
Numero di dipendenti	3 620	3 636	3 661	3 656
Indice	100	100	101	101

Produttività (tonnellate/dipendente (ETP)]	194	191	189	180
Indice	100	99	98	93
Fonte: richiedente				

(260) L'occupazione dell'industria dell'Unione è rimasta stabile per tutto il periodo in esame.

(261) Il calo della produttività dell'industria dell'Unione nel periodo in esame ha rispecchiato il calo della produzione.

4.5.3. *Indicatori microeconomici*

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(262) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

	2016	2017	2018	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)	1 167	1 123	1 139	1 106
Indice	100	96	98	95
Costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)	1 035	1 027	1 086	1 115
Indice	100	99	105	108

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

(263) Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo unitario di vendita praticato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti è diminuita del 5 %.

(264) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione per i produttori dell'Unione inclusi nel campione è tuttavia aumentato dell'8 %.

4.5.3.2. Costo del lavoro

(265) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato in maniera progressiva con il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2016	2017	2018	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	55 351	56 722	57 703	58 366
Indice	100	102	104	105

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

4.5.3.3. Scorte

(266) I livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentati durante il periodo in esame, rimanendo a livelli massimi durante il PIR:

Tabella 11

	Scorte			
	2016	2017	2018	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	80 078	63 974	86 975	86 772
Indice	100	80	109	108

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(267) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2016	2017	2018	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	12,6	10	7,4	3,7
Flusso di cassa	99 824 451	99 239 696	54 615 552	49 028 234
Indice	100	99	55	49
Investimenti	17 532 291	34 598 499	52 191 829	29 187 167
Indice	100	197	298	166
Utile sul capitale investito (%)	18	15	10	6

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione

(268) La Commissione ha stabilito la redditività dei tre produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, come percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(269) La redditività e il flusso di cassa annuo derivante dalle relative operazioni sono diminuiti considerevolmente durante il periodo in esame.

(270) L'industria dell'Unione ha continuato a investire durante tutto il periodo in esame. Gli investimenti sono aumentati dal 2016 al 2018 tenendo conto del ciclo di vita dei fornì, che devono essere rinnovati periodicamente per garantire la continuità della produzione. Tuttavia gli investimenti sono diminuiti notevolmente durante il PIR.

(271) L'utile sul capitale investito è espresso come percentuale del profitto sul valore contabile netto dell'investimento. L'andamento negativo ha seguito il calo dei margini di profitto nel periodo in esame.

(272) I risultati finanziari dell'industria dell'Unione in termini di profitti nel periodo dell'inchiesta di riesame hanno limitato tuttavia la sua capacità di ottenere capitali.

4.6. Conclusioni sul pregiudizio

(273) I profitti dell'industria dell'Unione nel periodo in esame sono stati fortemente colpiti, passando da un profitto del 12,6 % nel 2016 a un profitto del 3,7 % nel PIR, un livello nettamente inferiore al livello sostenibile per un'industria ad alta intensità di capitale. Il notevole calo della redditività evidenzia la situazione particolarmente precaria dell'industria dell'Unione durante il PIR.

(274) La diminuzione dei quantitativi di vendita e la riduzione dei prezzi hanno causato il deterioramento di tutti gli indicatori di prestazione. Oltre alla redditività sono diminuiti la produttività e l'utilizzo degli impianti. Durante il periodo in esame le scorte finali sono aumentate dell'8 %. Il flusso di cassa nel PI è diminuito del 51 % rispetto al 2016. L'utile sul capitale investito è sceso a un mero 6 % rispetto al 18 % del 2016.

(275) Il calo della produzione ha avuto un impatto significativo sull'industria a causa degli elevati costi fissi e dell'impossibilità di ridimensionare la produzione in modo flessibile, dato che i fornì devono essere pienamente utilizzati in questo specifico processo produttivo.

(276) Anche in tali circostanze avverse sono stati necessari investimenti continui, principalmente per sostituire i fornì con una durata di vita strettamente limitata. La conseguenza è stata un'ulteriore pressione finanziaria sui produttori.

(277) L'industria dell'Unione ha nel contempo perso parte della sua quota di mercato, con ripercussioni negative sulla redditività.

(278) In considerazione di quanto precede la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

(279) La Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione continuava a subire un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(280) La Commissione ha tuttavia constatato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dalla Cina. Come osservato dalle statistiche sulle importazioni, durante il periodo in esame le importazioni dall'Egitto sono fortemente aumentate.

(281) Come indicato al considerando (243), queste importazioni sono state recentemente al centro di un'inchiesta da parte della Commissione e sono risultate essere oggetto di sovvenzioni e causa di un pregiudizio all'industria dell'Unione. In effetti la Commissione ha constatato che il gruppo cinese CNBM aveva avviato un'operazione in Egitto al fine di evitare le misure di difesa commerciale, compresa quella attualmente oggetto di riesame (¹²).

(282) Nonostante il consueto effetto dissuasivo sulle importazioni che l'inchiesta antisovvenzioni generalmente produce sulle importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta, nel periodo dell'inchiesta di riesame relativo al presente riesame le importazioni dall'Egitto si sono attestate a un livello analogo (141 809 tonnellate) rispetto al periodo conclusosi il 31 marzo 2019 (144 169 tonnellate). Nel contempo è proseguita la tendenza al ribasso del prezzo all'importazione, che è sceso da 904 EUR/tonnellata a 890 EUR/tonnellata.

(283) La pressione sui prezzi sul mercato, causata da tali importazioni egiziane a basso prezzo, si è tradotta nell'incapacità dell'industria dell'Unione di rispecchiare nel prezzo gli aumenti dei costi di produzione.

(284) È inoltre opportuno ricordare che le misure provvisorie nei confronti delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Egitto sono state istituite solo nel marzo 2020. Pertanto, durante il periodo in esame nella presente inchiesta, compreso il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non era protetta dalle importazioni egiziane oggetto di sovvenzioni.

(285) Sebbene le importazioni cinesi rappresentassero ancora il 5 % della quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta di riesame e i loro prezzi all'importazione fossero ancora inferiori al prezzo osservato per altri paesi e per l'industria dell'Unione, la Commissione rileva che sono in vigore non solo misure antisovvenzioni ma anche misure antidumping nei confronti delle importazioni sleali di prodotti GFR dalla Cina.

(¹²) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 considerando 163.

(286) La Commissione ha pertanto confrontato i prezzi delle importazioni dalla Cina, sommando entrambi i dazi, con i prezzi dell'industria dell'Unione.

(287) Considerata la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato le statistiche sulle importazioni dell'UE e ha tenuto conto dei codici addizionali TARIC per assegnare le aliquote applicate a titolo individuale alle società e i codici NC al fine di distinguere i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), i feltri (mats) e i filati tagliati (chopped strands).

(288) Mediante questo confronto la Commissione non ha riscontrato alcun undercutting per i filati tagliati (chopped strands) e i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), che rappresentano la stragrande maggioranza della produzione dell'industria dell'Unione. È stato riscontrato undercutting solo nel caso dei feltri (mats) che, a causa della loro percentuale molto bassa rispetto alla produzione totale dell'Unione (meno del 4 %), non hanno avuto alcun effetto misurabile sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(289) La Commissione ha pertanto concluso che tali misure erano efficaci per proteggere l'industria dell'Unione dal pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate dalla RPC.

6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(290) La Commissione ha quindi valutato se esistesse un rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni di prodotti GFR dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(291) Per stabilire tale rischio la Commissione ha analizzato i seguenti elementi: a) probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure compensative, b) attrattiva del mercato dell'Unione, c) capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina.

6.1. Probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina in assenza di misure antisovvenzioni

(292) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni dalla Cina hanno beneficiato di sovvenzioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che vi era il rischio di persistenza delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure.

(293) I prezzi delle importazioni cinesi (senza dazi antidumping/compensativi) erano notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE durante il periodo dell'inchiesta di riesame era di 1 106 EUR/tonnellata, mentre il prezzo medio all'importazione dalla Cina ammontava a 990 EUR/tonnellata. Si era quindi concluso che le esportazioni cinesi di prodotti GFR verso l'Unione sarebbero avvenute a prezzi pregiudizievoli, inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, in caso di scadenza delle misure.

6.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

(294) Il mercato dell'Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi.

(295) In base alle informazioni disponibili fornite dal richiedente, i prezzi sul mercato dell'Unione sono in media più elevati che in altri paesi. Le statistiche sulle esportazioni mostrano inoltre che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi delle esportazioni cinesi verso altri mercati di esportazione, ossia gli USA e la Corea del Sud, erano in media inferiori (863 EUR/tonnellata negli USA e 780 EUR/tonnellata nella Corea del Sud) rispetto all'UE (990 EUR/tonnellata) ⁽⁵³⁾.

(296) Infine l'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori cinesi di prodotti GFR è confermata anche dal fatto che CPIC e il gruppo CNBM hanno investito ingenti risorse per avviare importanti esportazioni di prodotti GFR da stabilimenti rispettivamente nel Bahrein e in Egitto, al fine di servire il mercato europeo poco dopo l'istituzione delle misure antisovvenzioni e antidumping nel dicembre 2014.

(297) Come confermato in un'inchiesta precedente, lo stabilimento in Egitto è stato aperto dal gruppo CNBM esplicitamente con l'obiettivo di vendere i prodotti GFR sul mercato dell'Unione per evitare i dazi in vigore sulle importazioni provenienti direttamente dalla Cina ⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵³⁾ Domanda di riesame in previsione della scadenza dell'APFE del 18 settembre 2019.

⁽⁵⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379, considerando 163.

6.3. Capacità inutilizzata in Cina

(298) Come illustrato nei considerando da (213) a (215) above, in Cina vi sono notevoli capacità inutilizzate.

6.4. Rischio di reiterazione del pregiudizio

(299) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni dalla Cina hanno continuato ad essere effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e che non vi sono indicazioni che le sovvenzioni cesserebbero in futuro.

(300) Inoltre, in caso di abrogazione delle misure, si può ragionevolmente prevedere che, a causa dell'attrattiva del mercato dell'Unione, la capacità inutilizzata disponibile in Cina comporterà un aumento sostanziale delle importazioni verso l'Unione effettuate a prezzi sovvenzionati e pregiudizievoli, inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione.

(301) In tale scenario le esportazioni cinesi nell'Unione guadagnerebbero rapidamente quota di mercato a scapito dell'industria dell'Unione, che assisterebbe a un immediato abbassamento dei suoi volumi di vendita e a un aumento dei costi fissi unitari.

(302) L'aumento dei costi fissi insieme alla diminuzione dei prezzi di vendita si ripercuoterebbe immediatamente in maniera negativa sulla redditività dell'industria dell'Unione, che è rimasta ben al di sotto del profitto di riferimento per tutto il periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione inizierebbe a registrare perdite, la sua situazione economica complessiva subirebbe ripercussioni negative e il pregiudizio notevole si ripresenterebbe.

(303) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che vi era il rischio di reiterazione del pregiudizio dovuto alle importazioni originarie della Cina in caso di abrogazione delle misure.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

(304) In conformità all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere manifestamente che nella fattispecie l'adozione di misure compensative corrispondenti all'importo totale delle sovvenzioni compensabili non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di sovvenzione arreca pregiudizio. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell'industria, degli utilizzatori e degli importatori dell'Unione.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

(305) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione si trovava in una situazione pregiudizievole e che l'abrogazione delle misure determinerebbe il rischio di un aumento della concorrenza sleale da parte delle importazioni cinesi sovvenzionate.

(306) La Commissione ha pertanto concluso che era nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore.

7.2. Interesse degli utilizzatori

(307) I prodotti GFR sono utilizzati per un gran numero di applicazioni quali trasporti (industria automobilistica, marina, aerospaziale, militare), settore elettrico/elettronico, energia eolica, edilizia e costruzioni, serbatoi/tubature, beni di consumo.

(308) Sono utilizzati direttamente nell'industria dei materiali (plastica) o come fattori di produzione per la tessitura di prodotti in fibra di vetro («prodotti GFF») e di tessuti a maglia aperta.

(309) Per l'uso diretto, quando i prodotti GFR fungono da rinforzo nel materiale, la loro percentuale sul costo totale del materiale è molto bassa, così come l'impatto delle misure sul costo totale.

(310) Per quanto riguarda la tessitura dei prodotti GFF la situazione è diversa, in quanto i prodotti GFR rappresentano una percentuale importante del costo di produzione e l'industria dei prodotti GFF fa affidamento su prezzi convenienti dei prodotti GFR per competere sul mercato dell'Unione. Tuttavia l'industria dei prodotti GFF può ora beneficiare delle misure antidumping e compensative istituite sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto (i principali concorrenti sul mercato dei prodotti GFF).

(311) Poiché non si è manifestato nessun utilizzatore nell'ambito della presente inchiesta, i migliori dati disponibili in possesso della Commissione al riguardo sono rappresentati dalle conclusioni delle inchieste precedenti: il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione⁽⁵⁵⁾, in cui si è concluso che l'estensione delle misure avrebbe un impatto limitato sulla situazione degli utilizzatori, e l'inchiesta antisovvenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione⁽⁵⁶⁾, in cui si è concluso che, data la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative non soggette a misure e in mancanza di prove chiare del fatto che i costi aggiuntivi derivanti dalle misure istituite sulle importazioni non possano essere assorbiti dagli utilizzatori, gli effetti negativi sugli utilizzatori non hanno dimostrato chiaramente che l'applicazione delle misure non è nell'interesse dell'Unione.

7.3. Interesse degli importatori indipendenti

(312) La Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a partecipare all'inchiesta, ma nessun importatore indipendente si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.

(313) La Commissione ha ritenuto che i prodotti GFR siano in larga misura standardizzati e che le loro fonti di approvvigionamento possano essere modificate in modo efficiente.

(314) Su tale base, data anche la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative non soggette a misure, la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi significativi sulla situazione degli importatori e che il mantenimento delle misure non li pregiudicherebbe indebitamente.

7.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(315) L'abrogazione delle misure avrebbe un'incidenza rilevante e negativa sui produttori dell'Unione.

(316) L'estensione del dazio compensativo avrebbe un'incidenza limitata sugli importatori e sugli utilizzatori.

(317) La Commissione osserva tuttavia che sono disponibili altre fonti di GFR su cui non sono in vigore misure.

(318) Su tale base, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure compensative sulle importazioni di prodotti GFR originari della Cina.

8. MISURE COMPENSATIVE

(319) Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente al rischio di persistenza delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio e in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno mantenere i dazi compensativi applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese.

(320) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.

(321) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(322) Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali, sono pervenute due serie di osservazioni, una da Chengdu Chang Yuan Shun Co. Ltd., un produttore esportatore cinese, e una dall'APFE.

(323) Il produttore esportatore cinese ha espresso il proprio disaccordo con la decisione di mantenere i dazi compensativi e ha affermato di non aver beneficiato di alcuna sovvenzione offerta dal governo della RPC. In particolare, la società ha affermato di non aver beneficiato della «pianificazione centrale del governo della RPC, tesa a incoraggiare l'industria dei prodotti GFR» e di non aver ricevuto alcun sostegno finanziario preferenziale. Ad eccezione di queste dichiarazioni generali, il produttore esportatore cinese non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni. Esse sono pertanto respinte.

⁽⁵⁵⁾ GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4.

⁽⁵⁶⁾ GU L 69 del 6.3.2020, pag. 14.

(324) L'APFE ha dichiarato di condividere le conclusioni della Commissione. L'APFE ha inoltre sottolineato che i produttori cinesi hanno mantenuto una posizione forte sul mercato dell'UE non solo grazie alle importazioni dall'Egitto e dal Bahrein, ma anche alle importazioni dalla Cina. L'APFE ha sostenuto che, secondo Eurostat, i produttori cinesi hanno ridotto i loro prezzi all'esportazione verso l'Unione di oltre il 15 % dopo il PIR. L'APFE non era a conoscenza di alcun progresso tecnologico tale da determinare una riduzione dei costi di produzione nel settore dei prodotti GFR e da giustificare una simile diminuzione dei prezzi. Al contrario, l'APFE prevedeva un aumento dei prezzi a causa della situazione economica globale generale e della pandemia.

(325) L'APFE ha sostenuto che le importazioni di prodotti GFR dalla Cina continuano a causare un pregiudizio all'industria dell'Unione e che dopo il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori cinesi hanno messo in atto una pratica di assorbimento per cui gli effetti riparatori dei dazi attualmente in vigore sulle importazioni di prodotti GFR dalla Cina vengono sostanzialmente meno rispetto a quando sono stati istituiti nel 2014 e agli anni immediatamente successivi.

(326) La Commissione prende atto del fatto che le osservazioni dell'APFE vanno nella stessa direzione delle conclusioni citate sopra. Ogniqualvolta l'industria dell'Unione sia in possesso di elementi di prova dell'opportunità di un ulteriore riesame delle misure, essa ha il diritto di presentare una domanda a norma del regolamento di base.

(327) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁷⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(328) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2. Il dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito è il seguente:

Società	Dazio compensativo definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.	10,3	B990
Changzhou Newanghai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd;	4,9	A983
Chongqing Polycomp International Corporation	9,7	B991
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014	10,2	
Tutte le altre società	10,3	A999

⁽⁵⁷⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/329 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2021**

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi destinato a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione AVEVE NV), e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato a polli da ingrasso nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». Il microrganismo *Trichoderma reesei* è stato nel frattempo rinominato *Trichoderma longibrachiatum*. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 17 marzo 2020⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo, alle condizioni d'uso proposte, soddisfa le condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 49754) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione, del 13 novembre 2009, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Aveve NV) (GU L 299 del 14.11.2009, pag. 6).

⁽³⁾ EFSA Journal 2020;18(4):6062.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (precedentemente denominato *Trichoderma reesei*) (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (precedentemente denominato *Trichoderma reesei*) (MUCL 49754) come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1091/2009.

(7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (precedentemente denominato *Trichoderma reesei*) (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (precedentemente denominato *Trichoderma reesei*) (MUCL 49754), è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (precedentemente denominato *Trichoderma reesei*) (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (precedentemente denominato *Trichoderma reesei*) (MUCL 49754), appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

1. Il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (precedentemente denominato *Trichoderma reesei*) (MUCL 49755) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma longibrachiatum* (precedentemente denominato *Trichoderma reesei*) (MUCL 49754) e le premiscele che lo contengono, prodotte ed etichettate prima del 17 settembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 17 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 17 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 17 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1091/2009 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a9	Aveve NV	Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6)	Composizione dell'additivo Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) con un'attività minima di: 40 000 XU (¹)/g e 9 000 BGU (²)/g in forma solida e liquida	Polli da ingrasso	-	3 000XU 675 BGU	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Da utilizzare in mangimi ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinosilani). 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o 	17.3.2031
			Caratterizzazione delle sostanze attive Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 49755) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 49754)						
			Metodo di analisi (¹) Caratterizzazione della sostanza attiva nell'additivo: — metodo colorimetrico basato sulla reazione dell'acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori i prodotti dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano; — metodo colorimetrico basato sulla reazione dell'acido dinitrosalicilico sugli zuccheri riduttori prodotti dall'azione di endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano).						

		<p>Caratterizzazione delle sostanze attive nei mangimi:</p> <ul style="list-style-type: none">— metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi da un substrato di arabinoxilano di frumento e di colorante reticolati;— metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi da un substrato di beta-glucano d'orzo e di colorante reticolati.				ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie e guanti.	
--	--	---	--	--	--	--	--

(¹) 1 XU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, a pH 4,8 e a 50 °C.

(²) 1 BGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti cellobiosio) al minuto a partire dal beta-glucano d'orzo, a pH 5,0 e a 50 °C.

(³) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/330 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2021**

relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CECT 13094 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, specie suine minori, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Fertinagro Biotech S.L.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate due domande di autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CECT 13094. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Le domande riguardano l'estensione dell'uso di un preparato di 3-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CECT 13094 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, specie suine minori in crescita, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (4) Nei pareri del 3 luglio 2019⁽²⁾, 7 gennaio 2020⁽³⁾ e 28 gennaio 2020⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la 3-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CECT 13094 non ha un'incidenza negativa sulla salute dei suini da ingrasso, delle specie suine minori in crescita, dei tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che entrambe le formulazioni dell'additivo dovrebbero essere considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie e che la formulazione solida dell'additivo dovrebbe essere considerata un potenziale sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che l'additivo è efficace come additivo zootecnico nel migliorare la digeribilità dei regimi alimentari nei suini da ingrasso, nelle specie suine minori, nei tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione della 3-fitasi dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione della 3-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CECT 13094 stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2019;17(8):5791.

⁽³⁾ EFSA Journal 2020;18(7):6205.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2020;18(6):6015.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identifica-zione dell'addi-tivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a25	Fertinagro Biotech S. L.	3-fitasi (EC 3.1.3.8)	Composizione dell'additivo Preparato di 3-fitasi (EC 3.1.3.8) prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> (CECT 13094) con un'attività minima di: forma solida: 10 000 FTU (¹)/g forma liquida: 1 000 FTU/ml	<ul style="list-style-type: none"> — Tacchini da ingrasso — Tacchini allevati per la riproduzione — Suini da ingrasso — Specie suine minori da ingrasso 		500 FTU		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie e guanti. 	17.3.2031
			Caratterizzazione della sostanza attiva 3-fitasi (EC 3.1.3.8) prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> (CECT 13094)						
			Metodo di analisi (²) Per la quantificazione dell'attività della 3-fitasi nell'additivo per mangimi: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.4. Per la quantificazione dell'attività della 3-fitasi nelle premiscele: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.3.						

			Per la quantificazione dell'attività della 3-fitasi nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato – EN ISO 30024.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) 1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:<https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/331 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2021**

sulla segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che prestano servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi a norma del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (¹), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
- (2) La domanda di autorizzazione ai viaggi deve essere presentata direttamente dal richiedente o da un terzo o da un intermediario commerciale autorizzato dal richiedente a presentare la domanda per suo conto.
- (3) Nel contesto di sistemi di autorizzazione ai viaggi comparabili, gli intermediari commerciali attuano pratiche abusive di diversi tipi, tra cui: cercare di indurre i richiedenti a credere erroneamente che il loro sito web sia l'apposito sito web pubblico o l'applicazione per dispositivi mobili per la presentazione di una domanda, dando così la falsa impressione che la tariffa supplementare loro addebitata dall'intermediario commerciale sia un elemento obbligatorio del processo di domanda piuttosto che un corrispettivo per l'uso volontario di un servizio commerciale; usare in modo fraudolento i dati personali o finanziari forniti dal richiedente; far pagare un prezzo irragionevolmente alto per il loro servizio o non presentare la richiesta nei tempi, nel formato e nella qualità desiderati per conto del richiedente.
- (4) Al fine di individuare le pratiche abusive e di evitare che si ripetano, l'apposito sito web pubblico e l'applicazione per dispositivi mobili dovrebbero mettere a disposizione un modulo online per la segnalazione di abusi commessi da un intermediario commerciale. Per promuovere la consapevolezza della possibilità di segnalare un abuso e agevolare tale segnalazione, è opportuno che il sito web pubblico e l'applicazione per dispositivi mobili riportino chiaramente le informazioni sul processo da seguire. Il modulo dovrebbe contenere campi standardizzati e invitare gli utenti a descrivere il comportamento abusivo.
- (5) Per garantire che i richiedenti siano adeguatamente informati sulla natura e sullo scopo del sistema di segnalazione, il modulo dovrebbe spiegare che quest'ultimo ha finalità di monitoraggio, non raccoglie dati personali e non costituisce un canale di ricorso per le decisioni sulle domande né un sostituto di ricorsi di diritto amministrativo, civile o penale.
- (6) È opportuno che l'unità centrale ETIAS riceva e valuti tali segnalazioni, tenendo conto delle analogie e delle ricorrenze degli abusi segnalati, e se necessario riferisca periodicamente alla Commissione in merito agli abusi segnalati e alle valutazioni effettuate. È opportuno che la Commissione tenga conto di tali valutazioni nel condurre le campagne di informazione di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2018/1240. Sulla scorta delle valutazioni, è opportuno che l'unità centrale ETIAS modifichi opportunamente le informazioni al pubblico di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1240, in particolare quelle rivolte ai richiedenti.

^(¹) GUL 236 del 19.9.2018, pag. 1.

(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2018/1240, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

(8) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁽³⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁽⁴⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁽⁵⁾.

(10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁽⁶⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁽⁷⁾.

(11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁽⁸⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁽⁹⁾.

(12) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(13) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ e ha espresso un parere il 4 settembre 2020.

⁽³⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁵⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁶⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁷⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽⁹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti (ETIAS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modulo per la segnalazione di abusi

1. La segnalazione di abusi commessi da un intermediario commerciale è effettuata tramite un modulo che contiene le informazioni ed è conforme ai requisiti tecnici di cui ai punti da 1 a 7 dell'allegato.
2. Il modulo è compilabile in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione.
3. Prima di presentare il modulo i richiedenti sono tenuti a confermare di aver compreso e accettato le condizioni generali applicabili alla presentazione di una segnalazione di abuso, compreso il fatto di non dover fornire dati personali nella segnalazione, e le finalità per le quali saranno utilizzate le informazioni fornite, come indicato al punto 7 dell'allegato.
4. Una volta inviato, il modulo viene trasmesso automaticamente all'unità centrale ETIAS.

Articolo 2

Documenti aggiuntivi

Le limitazioni relative al numero e alle dimensioni di file aggiuntivi che possono essere caricati sono stabilite nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 3

Avviso al richiedente

1. Sullo schermo del richiedente appare automaticamente un avviso del ricevimento della segnalazione dell'abuso. Il richiedente ha la possibilità di salvare localmente o stampare l'avviso di ricevimento.
2. L'avviso comprende almeno quanto segue:
 - a) la conferma del ricevimento della segnalazione e del giorno e dell'ora in cui è stata presentata;
 - b) un promemoria di tutte le informazioni pertinenti sulla presentazione di una domanda di autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1240;
 - c) l'informazione che la segnalazione dell'abuso sarà usata per contribuire al monitoraggio e al miglioramento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. Per contro, il sistema di segnalazione non è inteso a fornire mezzi di ricorso nei singoli casi e non sostituisce eventuali ricorsi amministrativi, civili o penali previsti dal diritto nazionale applicabile.

Articolo 4

Ruoli dell'unità centrale ETIAS

1. L'unità centrale ETIAS svolge i compiti seguenti:
 - a) monitora, elabora e analizza tutte le segnalazioni di abusi;
 - b) pubblica sull'apposito sito web pubblico e sull'applicazione per dispositivi mobili informazioni utili per prevenire gli abusi.

2. Una volta all'anno, l'unità centrale ETIAS presenta alla Commissione una relazione contenente almeno:

- a) una descrizione anonimizzata dei casi di abuso segnalati, comprese le analogie tra i casi, le ricorrenze, le tendenze e le caratteristiche;
- b) una panoramica delle azioni intraprese per adattare le informazioni al pubblico e ai richiedenti.

Articolo 5

Misure di sicurezza specifiche

Il modulo per la segnalazione di abusi è progettato e realizzato in modo da garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, la protezione dei dati personali e la non disconoscibilità delle operazioni in conformità della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione ⁽¹⁰⁾. La sua attuazione tecnica e organizzativa risponde ai requisiti del piano di sicurezza del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 ed è conforme alle norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁰⁾ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione del 10 gennaio 2017 sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

ALLEGATO

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI ABUSI COMMESSI DA UN INTERMEDIARIO COMMERCIALE CHE PRESENTA UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI VIAGGI PER CONTO DI UN RICHIEDENTE

1. Introduzione

(a) Il modulo per la segnalazione di abusi commessi da un intermediario commerciale deve avere il seguente titolo:

«Modulo per la segnalazione di abusi commessi da un intermediario commerciale che presenta una domanda di autorizzazione ai viaggi per conto di un richiedente».

(b) All'inizio del modulo deve apparire il seguente avviso introduttivo:

«Modulo da compilare per segnalare episodi di abuso da Lei subiti a opera di un intermediario commerciale che ha chiesto un'autorizzazione ai viaggi per Suo conto.

I dati forniti saranno utilizzati per contribuire al monitoraggio e al miglioramento dell'ETIAS.

Non inserire nel modulo dati personali propri o altrui».

(c) Il modulo deve contenere prompt che richiedano e consentano l'inserimento dei dati presentati nella tabella sottostante (non necessariamente nell'ordine indicato) conformemente alle norme, ai formati e alle prescrizioni ivi indicati.

2. Circostanze dell'abuso

Circostanze dell'abuso	Norma	Formato	Prescrizione
Al richiedente dev'essere offerta la possibilità di indicare se la sua segnalazione è basata su una o più delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none"> — il richiedente ha consapevolmente autorizzato un intermediario commerciale a presentare una domanda per suo conto — il richiedente ha compilato la domanda direttamente senza sapere che stava utilizzando un sito web non ufficiale dell'UE gestito da un intermediario commerciale — altro 	N/A	Caselle da sbarrare	Obbligatorio
Se la risposta a «circostanze dell'abuso» è «altro»	N/A	Testo libero, comprendente: solo caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, spazi, segni diacritici, apostrofi e trattini [numero di caratteri ammesso: 255]	Obbligatorio

3. Informazioni sul viaggiatore che segnala l'abuso

Informazione	Norma	Formato	Prescrizione
Paese di nascita	ISO 3166-1	Elenco di selezione di tutti i paesi, compresi paesi non più esistenti	Obbligatorio Fra le scelte selezionabili deve figurare l'opzione «sconosciuto»
Cittadinanza	ISO 3166-1	Elenco di selezione di tutti i paesi, compresi paesi non più esistenti	Obbligatorio Fra le scelte selezionabili deve figurare l'opzione «sconosciuto»
Fascia di età	N/A	18-25 26-40 41-55 >55	Facoltativo
Genere		Caselle da sbarrare: Uomo / Donna / Altro	Facoltativo

4. Descrizione dell'abuso

Descrizione dell'abuso	Norma	Formato	Prescrizione
Data dell'abuso	N/A	GG mese in lettere/AAAA	Facoltativo Obbligatorio
Descrizione e conseguenze dell'abuso	N/A	Testo libero, comprendente: solo caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, apostrofi e trattini [numero di caratteri ammesso: da definire]	Obbligatorio
Autorizzazione ai viaggi ricevuta	N/A	Caselle da sbarrare: sì/no/non so	Obbligatorio
Importo totale dei diritti riscossi per l'autorizzazione ai viaggi e la prestazione di servizi di intermediazione	N/A	Testo libero (cifre e valuta)	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Modalità di pagamento dei diritti	N/A	Testo libero	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»

5. Informazioni riguardanti l'intermediario commerciale

Informazione	Norma	Formato	Prescrizione
Denominazione commerciale dell'intermediario commerciale		Testo libero, comprendente: caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, apostrofi e trattini. Altri caratteri speciali: «!», «@», «#», «\$», «&», «*», «?»	Obbligatorio

Informazione	Norma	Formato	Prescrizione
Principali attività commerciali	N/A	Testo libero, comprendente: caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, apostrofi e trattini. Altri caratteri speciali: «!», «@», «#», «\$», «&», «*», «?»	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Sito Internet	N/A	Testo libero, comprendente: solo caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, barre e trattini	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
E-mail	N/A	Local-part@domain	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Numero di telefono professionale	ITU T, E.123 e E.164 (codici paesi)	Elenco di selezione con i codici di tutti i paesi e testo libero (solo cifre)	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Indirizzo postale: — Nome della via	N/A	Testo libero, comprendente: solo caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, apostrofi, barre e trattini	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Indirizzo postale: — Numero civico	N/A	Testo libero, comprendente: solo caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, barre e trattini	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Indirizzo postale: — Numero porta	N/A	Testo libero, comprendente: solo caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, barre e trattini	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Indirizzo postale: — Indirizzo — seconda linea	N/A	Testo libero, comprendente: solo caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, apostrofi, barre e trattini	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Indirizzo postale: — Località/Città	N/A	Testo libero, comprendente: solo caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, apostrofi e trattini	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Indirizzo postale: — Codice postale	N/A	Testo libero, comprendente: solo caratteri dell'alfabeto latino dall'A alla Z, numeri, spazi, segni diacritici, barre e trattini	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»
Indirizzo postale: — Paese	ISO 3166-1	Elenco di selezione dei territori dipendenti da paesi e delle aree speciali d'interesse geografico	Obbligatorio Dev'essere disponibile l'opzione «non applicabile»

6. Documenti giustificativi

Documenti giustificativi	Norma	Formato	Prescrizione
<p>Il richiedente deve avere la possibilità di caricare documenti a sostegno della segnalazione (se disponibili).</p> <p>Il richiedente deve confermare che i documenti che caricherà non contengono dati personali, o che ha provveduto a oscurare i dati personali prima di caricarli.</p>	N/A	<p>Casella per caricare documenti</p> <p>Casella da sbarrare</p>	<p>Dimensione e numero di file aggiuntivi che possono essere caricati</p> <p>Formati accettati: Portable Document Format (PDF); Joint Photographic Experts Group (JPEG); Portable Network Graphics (PNG).</p>

7. Notifica e consenso

Notifica e consenso	Norma	Formato	Prescrizione
<p>Prima della presentazione, al richiedente dev'essere offerta la possibilità di confermare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per contribuire al monitoraggio e al miglioramento dell'ETIAS; ii) di essere consapevole che il meccanismo di segnalazione non costituisce una procedura di ricorso contro il rifiuto, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi imputabile alla condotta di un intermediario commerciale, non costituisce un mezzo di ricorso nei singoli casi e non sostituisce eventuali azioni civili o penali proposte, previste dal diritto nazionale applicabile; iii) di essere consapevole che la segnalazione non dovrebbe contenere dati personali e, nel caso in cui siano comunque forniti dati personali, di acconsentire all'oscuramento degli stessi. 	N/A	<p>Casella da sbarrare</p>	Obbligatorio

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/332 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio ⁽²⁾ l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁽²⁾ Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli («WP.29 dell'UNECE») può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali («GTR UNECE») UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR UNECE o di nuovi GTR UNECE e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE.

(5) Nella 183^a sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 9 e l'11 marzo 2021, il WP.29 dell'UNECE sarà chiamato ad adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del GTR UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme e la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4. Il WP.29 dell'UNECE è inoltre chiamato ad adottare le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 dell'UNECE riguardo all'adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE vincoleranno l'Unione e, unitamente ai GTR UNECE, alla risoluzione consolidata e alla Mutual Resolution, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.

(7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157, dal regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento e dalla risoluzione consolidata R.E.5.

(8) Occorre inoltre modificare alcune disposizioni del GTR UNECE n. 9.

(9) Al fine di tener conto del progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli, è necessario adottare quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme. Parallelamente è necessario adottare una nuova Mutual Resolution M.R.4 relativa alla vetratura del tetto panoramico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 183^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 9 e l'11 marzo 2021, riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e all'omologazione del dispositivo contro l'uso non autorizzato, all'omologazione degli immobilizzatori e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all'omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156 ⁽⁴⁾ è quella di votare a favore.

⁽⁴⁾ Cfr. documento ST 5991/21 su <http://register.consilium.europa.eu>

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/333 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2021

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Il principio attivo alfa-cloraloso è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 e, in conformità dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva.
- (2) L'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 scadrà il 30 giugno 2021. Il 24 dicembre 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'alfa-cloraloso in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 15 ottobre 2020 l'autorità di valutazione competente della Polonia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) L'autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (6) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 31 dicembre 2023.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(7) Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, l'alfa-cloraloso rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione dell'alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è posticipata al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020)

I termini «accordo sugli scambi e la cooperazione» sono sostituiti dai termini «accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione» in tutto il testo, compreso il titolo sulla pagina di copertina e a pagina 2.

1. Pagina 2, considerando 1

anziché: «... del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e ...»

leggasi: «... del trattato sull'Unione europea (TUE), l'intenzione di recedere dall'Unione e ...».

2. Pagina 3, considerando 11

anziché: «(11) Ogniqualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi agli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano nello specifico ad altre istituzioni, ovvero ad altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, e ...»

leggasi: «(11) Ogniqualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi agli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione dell'Unione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano nello specifico ad altre istituzioni o altri organi e organismi dell'Unione, e ...».

3. Pagina 4, considerando 18, quarta frase (su pagina 5)

anziché: «... Le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra.»

leggasi: «... Le parti dovrebbero quindi dichiarare, mediante scambio di note diplomatiche, facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra.».

4. Pagina 5, articolo 1, paragrafi 1 e 2

anziché: «1. È autorizzata, a nome dell'Unione, per quanto riguarda le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom, la firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, fatta salva la conclusione di detto accordo.

2. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, fatta salva la conclusione di detto accordo.»

leggasi

«1. È autorizzata, a nome dell'Unione, per quanto riguarda le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom, la firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, con riserva della sua conclusione.

2. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, con riserva della sua conclusione.».

5. Pagina 6, articolo 3, paragrafo 1

anziché:

«1. Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate in appresso alle lettere da a) a i), la Commissione adotta qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure, ...»

leggasi

«1. Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate in appresso alle lettere da a) a i), qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure è adottata dalla Commissione, ...».

6. Pagina 6, articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h)

anziché:

«g) la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

h) l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'allineamento delle disposizioni a seguito di una procedura di arbitrato ...»

leggasi

«g) la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

h) l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'esecuzione a seguito di una procedura di arbitrato ...».

7. Pagina 7, articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e)

anziché:

«d) ... a norma dell'articolo 7 [Salvaguardie] di tale allegato;

e) sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e comunicare al Regno Unito l'intenzione di applicare l'articolo 9 ...;»

leggasi

«d) ... a norma dell'articolo 7 [Misure di salvaguardia] di tale allegato;

e) sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e dare notifica al Regno Unito dell'intenzione di applicare l'articolo 9 ...;».

8. Pagine 7 e 8, articolo 6, paragrafi 1 e 3

anziché:

«1. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3:

- a) tali disposizioni sono stipulate ...;
- b) tali disposizioni non discriminano

3. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3:

- a) tali disposizioni sono stipulate...;
- b) tali disposizioni non discriminano ...»

leggasi:

«1. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all'articolo AIRTRN.3:

- a) tali intese sono stipulate ...;
- b) tali intese non discriminano

3. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le intese di cui all'articolo AIRTRN.3:

- a) tali intese sono stipulate...;
- b) tali intese non discriminano ...».

9. Pagina 8, articolo 7

anziché:

«... protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di assistenza reciproca ... protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ...»

leggasi:

«... protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca ... protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale ...».

10. Pagina 8, articolo 8

anziché:

«1. Ogni Stato membro che intenda negoziare una disposizione bilaterale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all'articolo 7 tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali disposizioni o accordi

2. Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di disposizione o di accordo che ne risulta.

3. Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di disposizione o accordo ... lo Stato membro interessato può firmare e concludere la disposizione o l'accordo in questione.

4. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia della disposizione o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se essi devono essere applicati a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della loro applicazione a titolo provvisorio.»

leggasi:

1. Ogni Stato membro che intenda negoziare un'intesa bilaterale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all'articolo 7 tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali intese o accordi
2. Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di intesa o di accordo che ne risulta.
3. Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di intesa o accordo ... lo Stato membro interessato può firmare e concludere l'intesa o l'accordo in questione.
4. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia dell'intesa o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se tale intesa o accordo deve applicarsi a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della sua applicazione a titolo provvisorio.».

11. Pagina 9, articolo 12, paragrafi 1 e 3

anziché:

1. Purché vi sia reciprocità, gli accordi si applicano a titolo provvisorio ...
...
3. Le versioni degli accordi in lingua ... portoghese, romena, slovacca, ...»

leggasi:

1. Con riserva di trattamento reciproco, gli accordi sono applicati a titolo provvisorio ...
...
3. Le versioni degli accordi in lingua ... portoghese, rumena, slovacca, ...».

Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)

1) Pagina 18, articolo 6, nuovo paragrafo 1 bis, primo comma

anziché: «1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche G-SII o che fanno parte di un G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano il requisito di cui all'articolo 92 bis su base individuale.»

leggasi: «1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche soggetti G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92 bis su base individuale.»

2) Pagina 20, articolo 11, nuovo paragrafo 3 bis, primo comma

anziché: «3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.»

leggasi: «3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.»

3) Pagina 21, nuovo articolo 12 bis, secondo e terzo comma

anziché: «Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinque, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 quinque, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

leggasi: «Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinque, paragrafo 4, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 quinque, paragrafo 4, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

4) Pagina 21, articolo 13 sostituito, paragrafo 2

anziché: «2. Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che fanno parte di un G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.»

leggasi: «2. Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.».

5) Pagina 23, articolo 22 sostituito

anziché: «Articolo 22

Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi

1. Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle loro filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.»

leggasi «Articolo 22

Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi

1. Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti, ovvero la loro impresa madre se l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.».

6) Pagina 34, nuovo articolo 72 sexies, paragrafo 4, primo comma, definizioni

anziché: LP_i = l'importo degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall'ente impresa madre;

$\𝛽$ = percentuale degli strumenti di fondi propri e degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall'impresa madre;

O_i = l'importo dei fondi propri della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

L_i = l'importo delle passività ammissibili della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

r_i = il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quinque della direttiva 2014/59/UE; e»

leggasi: LP_i = l'importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i" e detenuti dall'ente impresa madre;

β = percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i" e detenuti dall'impresa madre; così calcolata

$$\beta = \frac{(OP_i + LP_i)}{\text{l'importo di tutti i fondi propri degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i"}},$$

O_i = l'importo dei fondi propri della filiazione "i", senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

L_i = l'importo delle passività ammissibili della filiazione "i", senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

r_i = il rapporto applicabile alla filiazione "i" a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE; e»

7) Pagine 37 e 38, articolo 1, punto 35)

anziché: «35) all'articolo 76, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(...)

2. Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:

(...)"»,

leggasi: «35) all'articolo 76, il titolo e i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 76

Detenzione di indici di strumenti di capitale e di passività

1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), dell'articolo 72 septies, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale o in una passività con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(...)

2. Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti di capitale o verso passività inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:

(...)"».

8) Pagina 38, articolo 78 sostituito, paragrafo 1, secondo comma, quarta frase

anziché: «Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente.»

leggasi: «Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE e un margine ritenuto necessario dall'autorità competente.»

9) Pagina 42, articolo 82 sostituito

anziché: «Articolo 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(...)

c) tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;

leggasi: «Articolo 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più le relative riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(...)

c) gli elementi del capitale primario di classe 1, gli elementi aggiuntivi di classe 1 e gli elementi di classe 2 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;

10) Pagina 43, articolo 92, nuovo paragrafo 1 bis, primo e secondo comma

anziché: «1 bis. Oltre ai requisiti di cui alla lettera d) del paragrafo 1, del presente articolo un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.»

leggasi: «1 bis. Oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d), un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d) e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.».

11) Pagina 43, nuovo articolo 92 bis, paragrafo 1, parte introduttiva

anziché: «1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:»

leggasi: «1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:».

12) Pagina 44, nuovo articolo 92 bis, paragrafo 3

anziché: «3. Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G-SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinque, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.»

leggasi: «3. Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G-SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinque, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.».

13) Pagina 68, nuovo articolo 279 bis, paragrafo 1, lettera a), definizioni

anziché: « $T =$ la data di scadenza dell'opzione; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, la data di scadenza è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, la data di scadenza è l'ultima di tale date. La data di scadenza è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e»

leggasi: « $T =$ il periodo tra la data di scadenza T_{exp} dell'opzione e la data di riferimento; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, T_{exp} è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, T_{exp} è l'ultima di tali date. T è espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e».

14) Pagina 70, nuovo articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), la formula

anziché:
$$\text{«fattore di durata di vigilanza} = \frac{\exp(-R \cdot S) - \exp(-R \cdot E)}{R}$$

dove:

R = il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;
 S = il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e
 E = il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.»

leggasi:
$$\text{«fattore di durata di vigilanza} = \max \left\{ \frac{\exp(-R \cdot S) - \exp(-R \cdot E)}{R}; 10/\text{Anno in Giorni Lavorativi} \right\}$$

dove:

R = il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;
 S = il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi;
 E = il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e
 Anno in Giorni Lavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.»

15) Pagina 72, nuovo articolo 279 quater, paragrafo 1, la formula

anziché: «Anno in Giorni Lavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.»

leggasi: «Anno in Giorni Lavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.».

16) Pagina 73, nuovo articolo 280 bis, paragrafo 3, la formula

anziché:
$$\text{«NozEff}_j^{\text{IR}} = \sqrt{[(D_{j,1})^2 + (D_{j,2})^2 + 1,4 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,2} + 1,4 \cdot D_{j,2} \cdot D_{j,3} + 0,6 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,3}]} \».$$

leggasi:
$$\text{«NozEff}_j^{\text{IR}} = \sqrt{[(D_{j,1})^2 + (D_{j,2})^2 + (D_{j,3})^2 + 1,4 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,2} + 1,4 \cdot D_{j,2} \cdot D_{j,3} + 0,6 \cdot D_{j,1} \cdot D_{j,3}]} \».$$

17) Pagina 74, nuovo articolo 280 ter, paragrafo 1, la formula

anziché: «RW_i^{*} = 1 250 %»

leggasi: «Maggiorazione^{FX} = $\sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{FX}}$ ».

18) Pagina 74, nuovo articolo 280 ter, paragrafo 2, definizioni

anziché: $\delta = \text{znak} \cdot \frac{15}{(1+14 \cdot A) \cdot (1+14 \cdot D)} =$ l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_j^{\text{FX}} = \sum_{l \in \text{insieme di attività coperte } j} \text{posizione di rischio}_l$$

leggasi: « $\text{NozEff}_j^{\text{FX}} =$ l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_j^{\text{FX}} = \sum_{l \in \text{insieme di attività coperte } j} \text{posizione di rischio}_l$$

19) Pagina 75, nuovo articolo 280 quater, paragrafo 3, la formula

anziché: « $\text{Maggiorazione}_j^{\text{credito}} = \epsilon_j \sqrt{\left(\sum_k \rho_k^{\text{credito}} \cdot \text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k) \right)^2 + \sum_k \left(1 - (\rho_k^{\text{credito}})^2 \right) \cdot (\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k))^2}$ »

leggasi: « $\text{Maggiorazione}_j^{\text{credito}} = \epsilon_j \sqrt{\left(\sum_k \rho_k^{\text{credito}} \cdot \text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k) \right)^2 + \sum_k \left(1 - (\rho_k^{\text{credito}})^2 \right) \cdot (\text{Maggiorazione}(\text{Entità}_k))^2}$ ».

20) Pagina 75, nuovo articolo 280 quater, paragrafo 4, definizioni

anziché: « $\rho_k^{\text{credito}} = 80\% =$ l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito "k" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_k^{\text{Credito}} = \sum_{l \in \text{entità di riferimento del credito } k} \text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} \cdot \text{Posizione di rischio}_l$$

dove:

$l =$ l'indice che indica la posizione di rischio

$\text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} =$ il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" calcolato conformemente al paragrafo 5.»

leggasi « $\text{NozEff}_k^{\text{Credito}} =$ l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito "k" calcolato come segue:

$$\text{NozEff}_k^{\text{Credito}} = \sum_{l \in \text{entità di riferimento del credito } k} \text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} \cdot \text{Posizione di rischio}_l$$

dove:

$l =$ l'indice che indica la posizione di rischio; e

$\text{SF}_{k,l}^{\text{Credito}} =$ il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" calcolato conformemente al paragrafo 5.».

21) Pagina 77, nuovo articolo 280 quinques, paragrafo 3, la formula

anziché: $\langle P_k^{Credit} = 50 \% \rangle$.

leggasi: $\langle Maggioranza_j^{Capitale} = \epsilon_j \sqrt{\left(\sum_k \rho_k^{Capitale} \cdot Maggioranza(Entità_k) \right)^2 + \sum_k \left(1 - (\rho_k^{Capitale})^2 \right) \cdot (Maggioranza(Entità_k))^2} \rangle$.

22) Pagina 77, nuovo articolo 280 quinques, paragrafo 4, la formula

anziché: $\langle SF_{k,l}^{Credit} = 0,54 \% \rangle$

leggasi: $\langle Maggiorazione(Entità_k) = SF_k^{Capitale} \cdot NozEff_k^{Capitale} \rangle$.

23) Pagina 78, nuovo articolo 280 sexies, paragrafo 4, la formula

anziché: $\langle Maggiorazione_j^{Merci} = \epsilon_j \sqrt{\rho^{Merci} \left(\sum_k Maggiorazione(Tipo_k^j) \right)^2 + (1 - (\rho^{Merci})^2) \sum_k \cdot Maggiorazione(Tipo_k^j)^2} \rangle$

leggasi: $\langle Maggiorazione_j^{Merci} = \epsilon_j \sqrt{\rho^{Merci} \left(\sum_k Maggiorazione(Tipo_k^j) \right)^2 + (1 - (\rho^{Merci})^2) \sum_k \cdot (Maggiorazione(Tipo_k^j))^2} \rangle$.

24) Pagina 78, nuovo articolo 280 sexies, paragrafo 5, formula

anziché: $\langle EffNot_k^{Equity} = \sum_{l \in \text{podmiot referencyjny dla ryzyka cen k}} \text{Pozycja ryzykalna} \rangle$

leggasi: $\langle Maggiorazione(Tipo_k^j) = SF_k^{Merci} * NozEff_k^{Merci} \rangle$.

25) Pagina 78, nuovo articolo 280 sexies, paragrafo 5, definizioni

anziché: $\langle SF_k^{Merci} = \text{il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento "k"; se il tipo di merce di riferimento "k" corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), punto i), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica, } SF_k^{Merci} = 18\%; per le operazioni concernenti l'energia elettrica, } SF_k^{Merci} = 40\%; e} \rangle$

leggasi: $\langle SF_k^{Merci} = \text{il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento "k"; se il tipo di merce di riferimento "k" corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica, } SF_k^{Merci} = 18\%; per le operazioni concernenti l'energia elettrica, } SF_k^{Merci} = 40\%; e} \rangle$

26) Pagina 79, articolo 280 septies, paragrafo 1, definizioni

anziché: $\langle AddOn(Type_k^j) = SF_k^{Com} \cdot EffNot_k^{Com} = \text{la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte "j" calcolata conformemente al paragrafo 2.} \rangle$

leggasi:
$$\text{Maggiorazione}^{\text{Altri}} = \sum_j \text{Maggiorazione}_j^{\text{Altri}}$$

Maggiorazione^{Altri} = la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte "j" calcolata conformemente al paragrafo 2.».

27) Pagina 80, articolo 281, paragrafo 2, lettera f), definizioni

anziché: «AddOn^(a) = maggiorazione per la categoria di rischio a.»

leggasi: «Maggiorazione^(a) = maggiorazione per la categoria di rischio a.».

28) Pagina 81, articolo 281, paragrafo 2, lettera m)

anziché: «la formula di cui all'articolo 280 *sexies*, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

dove»

leggasi «la formula di cui all'articolo 280 *sexies*, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

$$\text{Maggiorazione}_j^{\text{Merci}} = \sum_k |\text{Maggiorazione}(\text{Tipo}_k^j)|$$

dove».

29) Pagina 89, nuovo articolo 325 bis, paragrafo 2, lettera c)

anziché: «c) tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;»

leggasi: «c) tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione del portafoglio di negoziazione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;».

30) Pagina 92, nuovo articolo 325 *septies*, paragrafo 7, formula

anziché: «AddOn_j^{Other}

dove»

leggasi: $K_b = \sqrt{\sum_k WS_k^2 + \sum_k \sum_{k \neq l} \rho_{kl} WS_k WS_l}$
dove».

31) Pagina 93, nuovo articolo 325 septies, paragrafo 8, formula e definizioni

anziché: «(...) dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:
dove

$S_b = \sum_k WS_k$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b e $S_c = \sum_k WS_k$ nella categoria c; se tali valori per S_b e S_c producono un numero negativo per la somma complessiva di $PFE = \sum_a Addon^{(a)}$ l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui»

leggasi: «(...) dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:
Requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio delta o vega

$$= \sqrt{\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c}$$

dove

$S_b = \sum_k WS_k$ per tutti i fattori di rischio nella categoria b e $S_c = \sum_k WS_k$ nella categoria c; se tali valori per S_b e S_c producono un numero negativo per la somma complessiva di $\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c$ l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui».

32) Pagina 99, articolo 325 novodecies, paragrafo 1, lettera a),

anziché: «a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue

$$\sum_b K_b^2 + \sum_b \sum_{c \neq b} \gamma_{bc} S_b S_c$$

dove

$$EffNot_j^{IR} = \text{sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;»}$$

leggasi: «a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:

$$s_{r_{kt}} = \frac{V_i(r_{kt} + 0,0001, x, y, \dots) - V_i(r_{kt}, x, y, \dots)}{0,0001}$$

dove:

$$s_{r_{kt}} = \text{sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;»}.$$

33) Pagina 100, nuovo articolo 325 novodecies, paragrafo 4, definizioni

anziché: « $V_i(\cdot)$ = il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k ; e»

leggasi: « $V_i(\cdot)$ = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i ; e».

34) Pagina 100, nuovo articolo 325 novodecies, paragrafo 5, formula

anziché: « S_{xj} »

leggasi:
$$s_k = \frac{V_i(1,01 \cdot FX_k, y, z \dots) - V_i(FX_k, y, z \dots)}{0,01}$$
».

35) Pagina 100, nuovo articolo 325 novodecies, paragrafo 5, definizioni

anziché: « $V_i(\cdot)$ = il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k ; e»

leggasi: « $V_i(\cdot)$ = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i ; e».

36) Pagina 101, nuovo articolo 325 *vicies*, paragrafo 1, la formula

anziché: «1. Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:

dove»

leggasi: «1. Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:

$$S_k = \frac{V_i(1,01 + vol_k, x, y) - V_i(vol_k, x, y)}{0,01}$$

dove:».

37) Pagina 104, nuovo articolo 325 *quatericies*, paragrafo 1

anziché:

« $P & L_{lunga}$ =

un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

$Aggiustamento_{lunga} =$

l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine $Aggiustamento_{lunga}$ con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo.»

leggasi:

« $P \& L_{lunga}$ = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e

$Aggiustamento_{lunga}$ = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine $Aggiustamento_{lunga}$ con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nel termine $Aggiustamento_{lunga}$ con un segno negativo.».

38) Pagina 104, nuovo articolo 325 quatercies, paragrafo 4

anziché: «4. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

- nel caso degli strumenti di debito, l'importo nozionale è il valore nominale dello strumento di debito;
- nel caso di strumenti derivati con sottostanti in titoli di debito, l'importo nozionale è l'importo nozionale dello strumento derivato.»

leggasi: «4. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

- nel caso delle obbligazioni, l'importo nozionale è il valore nominale dell'obbligazione;
- nel caso delle opzioni put su un'obbligazione, l'importo nozionale è l'importo nozionale dell'opzione; nel caso delle opzioni call su un'obbligazione, l'importo nozionale è 0.».

39) Pagina 104, nuovo articolo 325 quatercies, paragrafo 5

anziché: «5. Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

$$JTD_{lunga} = \max \{LGD \cdot V + P \& L_{lunga} + Aggiustamento_{lunga}; 0\}$$

$$JTD_{corta} = \min \{LGD \cdot V + P \& L_{corta} + Aggiustamento_{corta}; 0\}$$

dove:

JTD_{lunga} importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;

JTD_{corta} importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

V il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati con sottostanti in strumenti di capitale, il valore equo del sottostante in strumenti di capitale.»

leggasi: «5. Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

$$JTD_{lunga} = \max \{LGD \cdot V_{nozionale} + P \& L_{lunga} + Aggiustamento_{lunga}; 0\}$$

$$JTD_{corta} = \min \{LGD \cdot V_{nozionale} + P \& L_{corta} + Aggiustamento_{corta}; 0\}$$

dove:

$JTD_{lunga} =$	importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;
$V_{nozionale} =$	il valore nozionale dello strumento di capitale; il valore nozionale è il valore equo dello strumento di capitale;
$P \& L_{lunga} =$	un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo;
$Aggiustamento_{lunga} =$	l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine $Aggiustamento_{lunga}$ con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nella formula con un segno negativo;
$JTD_{corta} =$	importo lordo del JTD per l'esposizione corta;
$P \& L_{corta} =$	un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e
$Aggiustamento_{corta} =$	l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine $Aggiustamento_{corta}$ con un segno positivo e gli aumenti sono indicate nel termine $Aggiustamento_{corta}$ con un segno negativo».

40) Pagina 105, nuovo articolo 325 quatercies, paragrafo 8, primo comma, lettera a)

anziché: «a) in che modo gli enti devono calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;»

leggasi: «a) in che modo gli enti devono determinare le componenti $P \& L_{lunga}$, $P \& L_{corta}$ e $Aggiustamento_{lunga}$, $Aggiustamento_{corta}$ nel calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;».

41) Pagina 106, nuovo articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, definizioni

anziché:

« $WtS =$ un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:
 I_m »

leggasi:

« $WtS =$ un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

$$WtS = \frac{\sum JTD \text{ netto}_{lunghe}}{\sum JTD \text{ netto}_{lunghe} + \sum |JTD \text{ netto}_{corte}|},$$

42) Pagina 109, nuovo articolo 325 untricies, paragrafo 4, la formula

anziché:
$$\text{«DRC}_{ACTP} = \max \left\{ \sum_b (\max[DRC_b, 0] + 0,5 \cdot (\min[DRC_b, 0])) ; 0 \right\} »$$

leggasi:
$$\text{«DRC}_{ACTP} = \max \left\{ \sum_b (\max[DRC_b, 0] + 0,5 \cdot \min[DRC_b, 0]) ; 0 \right\} ».$$

43) Pagina 110, articolo 325 terticies, paragrafo 2, formula

anziché: $\text{«S}_{CS_k} »$

leggasi:
$$\text{«max} \left[e^{\left(-\theta \frac{|T_k - T_l|}{\min(T_k, T_l)} \right)} ; 40\% \right] ».$$

44) Pagina 112, articolo 325 sextries, paragrafo 1, definizioni

anziché: $\rho_{k1}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35 % negli altri casi;

$\rho_{k1}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65 % negli altri casi;

$\rho_{k1}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.»

leggasi: $\rho_{k1}^{(nome)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35% negli altri casi;

$\rho_{k1}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65% negli altri casi;

$\rho_{k1}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.»

45) Pagina 115, nuovo articolo 325 unquadragies, paragrafo 1, definizioni

anziché: $\rho_{k1}^{(segmento)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovraposizione superiore all'80 % in termini nozionali), mentre è pari al 40 % negli altri casi;

$\rho_{k1}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80 % negli altri casi; e

$\rho_{k1}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.»

leggasi: $\rho_{k1}^{(segmento)}$ è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovraposizione superiore all'80% in termini nozionali), mentre è pari al 40% negli altri casi; $\rho_{k1}^{(tenore)}$ è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80% negli altri casi; e $\rho_{k1}^{(base)}$ è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.».

46) Pagina 124, nuovo articolo 325 quinquages, paragrafo 1, parte introduttiva

anziché: «1. Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquages, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data "t" e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione nel modo seguente:»

leggasi: «1. Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquages, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data "t" e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci nel modo seguente:».

47) Pagina 124, nuovo articolo 325 quinquages, paragrafo 1, definizioni

anziché: « UES_t = la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:

$K_b(koszyk 18) = \sum_i |WS_k|$ = la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:

$$K_b(koszyk 25) = \sum_k |WS_k|$$

$\rho =$ il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; $\rho = 50\%$;
la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 2;

PES_t^{RS}

la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 3;

PES_t^{RC}

la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 4;

PES_t^{FC}

la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 2;

$P_{kl}^{(underlying maturity)}$

la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 3; e

leggasi: « UES_t = la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:

$$UES_t = PES_t^{RS} \cdot \max\left(\frac{PES_t^{FC}}{PES_t^{RC}}, 1\right)$$

$UES_t^i =$ la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:

$$UES_t^i = PES_t^{RS,i} \cdot \max\left(\frac{PES_t^{FC,i}}{PES_t^{RC,i}}, 1\right)$$

ρ il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; $\rho = 50\%$;
 PES_t^{RS} la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 2;

PES_t^{RC}	la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 3;
PES_t^{FC}	la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 4;
$PES_t^{RS,i}$	la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 2;
$PES_t^{RC,i}$	la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 3; e».

48) Pagina 125, nuovo articolo 325 sexquinquages, paragrafo 1, lettera c), parte introduttiva

anziché: «c) per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la misura parziale di perdita attesa nel momento "t", secondo la formula seguente:

$$PES_t = \sqrt{(PES_t(T))^2 + \sum_{j \geq 2} \left(PES_t(T,j) \cdot \sqrt{\frac{(LH_j - LH_{j-1})}{10}} \right)^2}$$

leggasi: «c) per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, gli enti calcolano la misura parziale di perdita attesa nel momento "t", secondo la formula seguente:

$$PES_t = \sqrt{(PES_t(T))^2 + \sum_{j \geq 2} \left(PES_t(T,j) \cdot \sqrt{\frac{(LH_j - LH_{j-1})}{10}} \right)^2}$$

49) Pagina 127, nuovo articolo 325 septquinquages, paragrafo 4, parte introduttiva

anziché: «4. Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:»

leggasi: «4. Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquinquages, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione così come di una posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione soggetta a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci è calcolato come segue:».

50) Pagina 148, articolo 411 sostituito, punto 4)

anziché: «4) "intermediario di depositi", una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi degli enti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;»

leggasi: «4) "intermediario di depositi", una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi dei clienti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;».

51) Pagina 158, nuovo articolo 428 duodecies, paragrafo 3, parte introduttiva

anziché: «3. Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:»

leggasi: «3. Le passività ed elementi o strumenti di capitale seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:».

52) Pagina 159, nuovo articolo 428 terdecies, parte introduttiva

anziché: «Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:»

leggasi: «Le passività ed elementi o strumenti di capitale seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:».

53) Pagina 159, nuovo articolo 428 terdecies, lettera d)

anziché: «d) altre passività con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.»

leggasi: «d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.».

54) Pagina 175, articolo 429 sostituito, paragrafo 5, primo comma, lettera a)

anziché: «a) uno strumento derivato considerato elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), ma trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui a tale lettera;»

leggasi: «a) un elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), che è trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui alla lettera b) di tale paragrafo;».

55) Pagina 176, nuovo articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

anziché: «d) ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico e prestiti agevolati;»

leggasi: «d) ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico, e prestiti agevolati;».

56) Pagina 178, nuovo articolo 429 bis, paragrafo 2, terzo comma

anziché: «Ai fini del primo comma, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, (...)»

leggasi: «Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, (...)».

57) Pagina 179, nuovo articolo 429 bis, paragrafo 7, formula

anziché: «PES_t^{RC}»

leggasi: «aLR = 3 % · $\frac{EM_{LR}}{EM_{LR} - CB}$ ».

58) Pagina 183, nuovo articolo 429 sexies, paragrafo 2

anziché: «2. Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

PES_t^{FC,i}

dove:

la maggiorazione;

i = l'indice che rappresenta l'operazione;

E_i = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e

C_i = il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

Gli enti possono fissare EAD_i^{total} pari a zero ove E_i sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.»

leggasi: «2. Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

E_i^{*} = max{0, E_i - C_i}

dove:

E_i^{*} = la maggiorazione;

i = l'indice che rappresenta l'operazione;

E_i = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e

C_i = il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

Gli enti possono fissare E_i^{*} pari a zero ove E_i sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.»

59) Pagina 209, nuovo articolo 461 bis, primo comma

anziché: «Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotrices, 325 octotrices, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e 325 unquinquagies, e specificare (...)»

leggasi:

«Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotrices, 325 septtricies, 325 octotrices, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e 325 unquinquagies, e specificare (...).».

60) Pagina 209, articolo 462 sostituito

anziché: «(...)

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.
3. La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
(...)
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456 a 460 e dell'articolo 461 bis entra in vigore (...).»

leggasi: «(...)

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.
3. La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
(...)
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis entra in vigore (...).»

61) Pagina 210, articolo 494 sostituito, paragrafo 1, parte introduttiva

anziché:

- «1. In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:»

leggasi:

- «1. In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:»

62) Pagina 211, nuovo articolo 494 bis, paragrafo 2, lettera a)

anziché: «a) le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;»

leggasi: «a) le condizioni di cui all'articolo 63 ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;».

63) Pagina 211, nuovo articolo 494 ter, paragrafo 3

anziché: «3. In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate elementi di passività ammissibili se soddisfano (...);»

leggasi: «3. In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate strumenti di passività ammissibili se soddisfano (...);».

64) Pagina 213, articolo 500 sostituito, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

anziché: «c) l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo cumulativo di tutti i default osservati a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).»

leggasi: «c) l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo in essere di tutte le esposizioni in stato di default osservate a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).».

65) Pagina 213, articolo 501 sostituito, paragrafo 1, formula

anziché: « $RWEA^* = RWEA \cdot \frac{\min\{E^*; EUR 2\,500\,000\} \cdot 0,7619 + \max\{E^* - EUR 2\,500\,000; 0\} \cdot 0,85}{E^*}$ »

leggasi: « $RWEA^* = RWEA \cdot [\min\{E^*; EUR 2\,500\,000\} \cdot 0,7619 + \max\{E^* - EUR 2\,500\,000; 0\} \cdot 0,85] / E^*$ ».

66) Pagina 213, articolo 501 sostituito, paragrafo 1, definizioni

anziché:

« E^* = importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI.»

leggasi: « E^* corrisponde a uno dei seguenti importi:

- importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI; oppure
- se l'importo totale di cui alla lettera a) è uguale a 0, l'importo dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI che sono esclusi dal calcolo dell'importo totale di cui a tale lettera.».

67) Pagina 218, articolo 510, nuovo paragrafo 8

anziché: «8. Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 428 tervicies, lettera b), sono innalzati (...»

leggasi: «8. Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 428 tervicies, lettera a), sono innalzati (...».

Rettifica della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127 del 29 aprile 2014)

Pagina 45, articolo 2, punto 5:

anziché: «5) “congelamento”: il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;»

leggasi: «5) “congelamento”: il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, disposizione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 13 maggio 2019)

Pagina 8, allegato, parte II, punto 1.4, tabella, prima colonna, punto 12, seconda voce,

anziché: «Prodotti della pesca»;

leggasi: «Prodotti della pesca*».

Pagina 13, allegato, parte II, punto 1.6, tabella, prima colonna, punto 12, seconda voce,

anziché: «Prodotti della pesca»;

leggasi: «Prodotti della pesca*».

Pagina 20, allegato, parte II, punto 4.2, tabella, prima colonna, prima riga,

anziché: «Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti*»;

leggasi: «Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti».

Pagina 21, allegato, parte II, punto 4.4, tabella, prima colonna, quattordicesima riga,

anziché: «Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti*»;

leggasi: «Stabilimenti di trasformazione di animali d'acquicoltura riconosciuti».

Pagina 23, allegato, parte II, punto 5.4, tabella, prima colonna, settima riga,

anziché: «categoria 3»;

leggasi: «categoria 3*».

Pagina 24, allegato, parte II, punto 5.4, tabella, prima colonna, terza riga,

anziché: «categoria 3»;

leggasi: «categoria 3*».

Pagina 24, allegato, parte II, punto 6.2, tabella, intestazione, quinta colonna,

anziché: «Numero di luoghi di produzione controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*»;

leggasi: «Numero di luoghi di produzione controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità».

Pagina 31, allegato, parte II, punto 10.4, tabella, intestazione, quarta colonna,

anziché: «Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità*»;

leggasi: «Numero di operatori controllati in cui sono stati rilevati casi di non conformità».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT